249. **Allegato B**

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

		PAG.
Mozione:		
Rivera	1-00178	11853
Risoluzione in Commissione:		
Petrelli	7-00443	11854
Interrogazioni a risposta orale:		
Fogliato	3-00723	11855
Sbarbati	3-00724	11855
Interrogazioni a risposta in Commissione:		
Sbarbati	5-01644	11857
Sbarbati	5-01645	11857
Interrogazioni a risposta scritta:		
Polli	4-14174	11858
Valenti	4-14175	11858
Giovanardi	4-14176	11858
Martusciello	4-14177	11859
Fiori	4-14178	11859
Zacchera	4-14179	11860
Bartolich	4-14180	11860
Pistone	4-14181	11861
Trasformazione di un documento di sindacato ispettivo		11861
ERRATA CORRIGE		11861
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		
Alemanno	4-06622	III
Alemanno	4-06969	VI
Cabrini	4-06912	VIII
Cardiello	4-07104	IX
Carli	4-08401	X
Caruzo Enzo	4-05349	X
Colucci	4-10781	XI
Corleone	4-06889	XIV

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

		PAG.
Costa	4-08176	XV
Devetag	4-08288	XVI
Guerra	4-06983	XVII
Malvezzi	4-02735	XVII
Marenco	4-01148	XVIII
Matacena	4-08033	XX
Mattioli	4-05604	XXIII
Mignone	4-06980	XXIV
Mignone	4-09527	XXV
Olivo	4-09456	XXVII
Parlato	4-12046	XXIX
Provera	4-10581	XXX
Provera	4-12109	XXXII
Rossi Oreste	4-08845	XXXIV
Scoca Maretta	4-07422	XXXVI
Trantino	4-10866	XXXVII

MOZIONE

La Camera dei deputati,

preso atto della volontà manifestata dal comune di Roma e dal CONI circa la possibilità di presentare la candidatura di Roma per lo svolgimento in Italia dei Giochi olimpici del 2004;

preso atto delle procedure stabilite dal Comitato internazionale olimpico per la formalizzazione delle candidature;

considerato che una simile candidatura potrebbe portare positivi riflessi per l'immagine internazionale dell'Italia, per la promozione dello sport e dell'ideale olimpico, con significativi benefici per il sistema economico locale e nazionale;

considerato che a Roma – anche a seguito della positiva esperienza dei Giochi della XVII Olimpiade svolti nel 1960 e di altre importanti manifestazioni internazionali – esiste già una considerevole parte delle strutture sportive necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici; che il CONI e le Federazioni sportive hanno comprovate esperienze di efficace capacità organizzativa al più alto livello, e che già le prime reazioni internazionali riscontrate su tale ipotesi appaiono incoraggianti; che la città è chiamata a risolvere consistenti necessità di modernizzazione infrastrutturale e logistica in vista dell'appuntamento già stabilito del Giubileo cristiano dell'anno 2000, e che gli interventi previsti per l'Anno Santo permetteranno comunque di far fronte a numerose esigenze legate all'eventuale svolgimento dei Giochi olimpici;

sottolineato che la candidatura e l'eventuale organizzazione dei giochi dovranno rispondere a serie caratteristiche di compatibilità economico-finanziaria anche attraverso la massima valorizzazione delle risorse reperibili attraverso i diritti radiotelevisivi e le sponsorizzazioni; che si dovrà assicurare un rigoroso controllo delle spese per il necessario potenziamento degli impianti e delle infrastrutture sportive della capitale anche attraverso una costante informazione al Parlamento da parte del Comitato organizzatore; che si dovrà porre la massima attenzione – seguendo anche taluni esempi dei Giochi invernali di Lillehamer 1994 (Norvegia) e di quelli estivi previsti a Sidney (Australia) nel 2000 – alla sostenibilità ambientale nella preparazione e nello svolgimento dei Giochi; che i Giochi potranno e dovranno ricollegarsi – come anche indicato dal sindaco di Roma e dal presidente del CONI – al « volto umano » della manifestazione olimpica pur nella piena adeguatezza e competitività delle strutture e delle innovazioni tecnologiche;

impegna il Governo

a sostenere formalmente in coerenza con tali premesse e indirizzi la candidatura olimpica di Roma 2004.

(1-00178) « Rivera, Segni, Bordon, Berlinguer, Bracco, Brugger, Ciocchetti, Costa, Elia, Lazzarini, Nadia Masini, Tatarella ».

* * *

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

il regolamento (CEE) n. 768/89 prevedeva degli aiuti *una tantum* ai coltivatori italiani;

il programma degli aiuti prevedeva per il settore olivicolo la erogazione di un contributo di lire 6.000.000 in quattro anni dietro presentazione di una istanza da parte degli aventi diritto;

a seguito delle tormentate vicende degli ultimi anni che hanno visto protagonista l'AIMA, ente interessato alla erogazione dei fondi di cui all'oggetto, non è stata liquidata l'ultima rata come previsto dal regolamento sopracitato;

impegna il Governo

a predisporre gli atti necessari al pagamento dell'ultima rata e di accertare eventuali responsabilita sui ritardi di cui alla premessa.

(7-00443) « Petrelli ».

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

FOGLIATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della funzione pubblica e per gli affari regionali e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere – premesso che:

a quasi un anno dalla tragica alluvione in Piemonte, le promesse sino ad oggi prospettate sono state largamente disattese;

le strutture dello Stato non sembrano in grado di riportare ordine e normalità nelle zone colpite dall'alluvione ed a tutt'oggi emergono ancora gravi carenze ed inefficienze nell'erogazione degli interventi, che, anzichè essere erogati con tempestività, procedono invece con lentezza e senza la necessaria organicità;

la inadeguatezza, la carenza, la difficile interpretazione e soprattutto la non rispondenza della normativa vigente in materia di calamità naturali in agricoltura alle reali necessità delle popolazioni colpite dall'alluvione ha creato una situazione di stallo, aggravata dall'ottusità incomprensibile della burocrazia, che impedisce di fatto l'erogazione tempestiva e completa degli interventi;

le istruttorie delle domande procedono a rilento, in quanto i settori decentrati dell'agricoltura (S.D.A.) non dispongono di personale sufficiente alla mole di lavoro;

fino ad oggi sono state risarcite solo una parte delle aziende colpite dall'evento calamitoso;

sono stati assegnati alla Regione Piemonte già 265 miliardi di lire per il settore agricolo, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale –:

se non ritenga opportuno e quantomai urgente intervenire in tempi brevi presso i competenti organi regionali per ovviare al ritardato risarcimento dei danni alle aziende colpite dall'alluvione, accertando le cause che fino ad oggi hanno impedito la tempestiva e corretta elargizione dei fondi previsti;

se alla luce dei fatti sopra evidenziati e constatata altresì la gravità della situazione in cui si trovano gli agricoltori alluvionati, quali provvedimenti urgenti e decisivi si intendono prendere per colmare i disagi dei soggetti alluvionati e per consentire una rapida ripresa del settore agricolo, pena il collasso del sistema economico produttivo delle zone alluvionate.

(3-00723)

SBARBATI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere – premesso che:

l'ospedale cardiologico « Lancisi » (monorgano) e l'ospedale « Salesi » (pediatrico) sono stati individuati quali ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 giugno 1993 « Ulteriore individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione », ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

successivamente la regione Marche, ai sensi della legge regionale 26 giugno 1994, n. 22 (articolo 2), ha provveduto, con delibera 20 gennaio 1995, n. 118, alla costituzione in aziende dell'ospedale « Lancisi » e dell'ospedale « Salesi » ottemperando al comma 1 del succitato articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

le due aziende « Lancisi » e « Salesi » operano dall'1 febbraio 1995;

l'ospedale « Lancisi » è peraltro l'unica azienda ospedaliera cardiologica monorganica di alta specializzazione e di rilievo nazionale operante in Italia ed è altresì uno dei pochi ospedali di tale natura in Europa;

il riconoscimento dell'alta specializzazione delle due aziende sopracitate discende in modo inequivocabile dalla presenza di tutte le caratteristiche prescritte

nel comma 2, articolo 4, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché dagli alti livelli di servizio extraregionale che sono erogati per il 50 per cento a favore di pazienti provenienti da tutta Italia;

la legislazione nazionale e regionale ha affidato al « Lancisi » e al « Salesi » il compito di fornire, ciascuno nella sua specificità, un servizio specialistico completo di tutta la diagnostica, la terapia e l'interventistica a favore di un ampio bacino di utenza;

con la proposta di legge della regione Marche concernente « Norme per il riordino del servizio sanitario regionale », all'articolo 5, comma 3, in aperto contrasto con i precedenti deliberati in materia, si intende revocare la costituzione delle due aziende « Lancisi » e « Salesi », di interesse nazionale e di alta specializzazione, in funzione da soli 6 mesi, per riunire in un'unica azienda ospedaliera le aziende ospedaliere « Lancisi – Salesi – Umberto I – Torrette di Ancona », previa individuazione dell'ospedale risultante dall'accorpamento come ospedale di rilievo nazionale di alta specializzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo di riordino;

la eventuale approvazione di questa legge regionale comporterebbe una palese e forte difformità della politica regionale nei confronti della programmazione sanitaria nazionale;

la volontà di istituire una nuova azienda ospedaliera (Torrette-Umberto I) e di revoca dell'autonomia aziendale al « Lancisi » e al « Salesi » contenuta nella legge di organizzazione dei servizi conseguenti al piano stralcio non discende da alcuna valutazione di programmazione di grandi unità sanitarie locali e di grandi ospedali (cosa che accadrebbe nelle fattispecie ad Ancona), assegnandole una specificità amministrativa così come ha fatto per gli istituti scientifici –:

se non ritenga di intervenire con la massima urgenza, onde evitare la possibilità di un atto regionale illegittimo sul piano giuridico, in aperto contrasto con le decisioni ministeriali che hanno approvato l'alta specializzazione per il « Lancisi » (monorgano) e per il « Salesi » (pediatrico) al fine di salvaguardarla da interferenze o strapoteri inevitabili e riaffermare il disposto del decreto ministeriale con il quale il « Lancisi » e il « Salesi » sono stati riconosciuti di interesse nazionale e di alta specializzazione, in diritto di essere costituiti in aziende autonome. (3-00724)

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere – premesso che:

la normativa vigente per quanto concerne il sostegno prevede all'interno di un istituto tre distinte graduatorie riferite alle tre diverse tipologie di *handicap* e per l'inclusione dell'insegnante con titolo polivalente in una sola di esse in base alla tipologia sulla quale opera al momento;

ne consegue che l'insegnante si può trovare facilmente in condizioni di sovrannumero dopo appena un triennio, specialmente se si occupa di non-vedenti e non-udenti;

per mantenere la titolarità i docenti sono costretti a produrre domanda di trasferimento da sede a sede medesima onde passare da una tipologia ad altra tipologia;

cè il rischio elevato di rimanere vincolati in una graduatoria ed essere perennemente costretti alla mobilità pur essendo di ruolo da molti anni –:

se non intenda adoperarsi al fine di modificare la normativa vigente consentendo a coloro che sono in possesso di titolo polivalente la presenza contemporanea, con il relativo adeguato punteggio, in tre graduatorie distinte:

1) non-vedenti;

2) non-udenti;

3) psicofisici, per garantire ai docenti stessi maggiore stabilità rispetto a coloro che possiedono il titolo monovalente. (5-01644)

SBARBATI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere – premesso che:

la signorina Beatrice Clementi in possesso di diploma magistrale sperimentale con il voto di 46/60 si è sottoposta ai *test* di ingresso per essere ammessa alla facoltà di psicologia dell'Università di Cesena;

l'università di Cesena è forse la sola, per quanto concerne la facoltà di psicologia, ad esser in regola con la legge n. 13 del 1989 sulle barriere architettoniche, talché ne risulta che la scelta di tale sede per la signorina Beatrice Clementi era una scelta unica e obbligata;

il risultato della prova di ammissione è stato negativo per cui ne consegue l'impossibilità per la suddetta Beatrice Clementi di iscriversi ad altra università alla facoltà di psicologia in quanto le altre sedi esistenti non le possono consentire la frequenza poiché non in regola con la legislazione vigente;

le norme universitarie vigenti prevedono anche al di là del numero chiuso, come nel caso di cui trattasi, una quota per gli studenti stranieri –:

se non intenda con urgenza autorizzare una deroga al numero chiuso della facoltà di psicologia di Cesena, nella considerazione che i portatori di *handicap* sono costretti dalla inosservanza delle leggi vigenti a vedere limitata a poche sedi la loro facoltà di scelta che invece è piena per gli altri cittadini;

se non intenda altresì emanare disposizioni perché nelle facoltà per le quali è previsto il numero chiuso si prevedano quote a disposizione di cittadini portatori di *handicap*. (5-01645)

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

POLLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

dal quotidiano *Corriere della Sera* del 28 settembre, risulta che la squadra di calcio dell'Inter, per la partita persa con il Lugano ha incassato sei miliardi dalla RAI, questo in base all'accordo stipulato tra la TV di Stato e la Lega professionisti in materia di cessione dei diritti televisivi per le partite europee che si giocano in Italia, accordo che prevede una quota fissa per le partite di Coppa delle Coppe e per quelle di Coppa Uefa, indipendentemente dal numero di quelle giocate –:

come sia possibile, al di fuori di ogni valutazione sulla prestazione calcistica dell'Inter che lasciamo ad altra sede, che si sia arrivati ad un accordo così antieconomico, tenuto conto che la TV di Stato utilizza non solo i soldi ricavati con la pubblicità ma quelli che sottrae a tutti i cittadini con il pagamento del canone;

per quale motivo non si sia pensato ad un accordo basato sulle partite disputate e sull'audience che ognuna di esse poteva reccogliere e se non ritenga indecoroso che accadano in un periodo in cui ai cittadini continuano ad essere richiesti, sempre in nome delle necessità del Paese, continui sacrifici. (4-14174)

VALENTI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Per sapere – premesso che risulta all'interrogante che:

in data 30 maggio 1995 il direttore generale della produzione industriale ha inviato a tutti gli uffici provinciali industria, commercio e artigianato la circolare n. Prot. 129263 con oggetto la commercializzazione del pane precotto e surgelato nella quale si afferma che lo stesso può essere inserito in un sacchetto, con varie indicazioni, anche al momento della vendita al consumatore finale;

tale interpretazione è in assoluto contrasto con la legge 22 febbraio 1994, n. 146, che all'articolo 44 prevede per il pane precotto e surgelato il preconfezionamento così come stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

in tal modo si vuole evidentemente equivocare fra pre-confezionamento e preincarto che sono due realtà ben distinte e definite e ciò si presta a trarre in inganno il consumatore finale con il rischio di possibili frodi –:

se intendano intervenire al più presto per far revocare la suddetta circolare, che rappresenta un atto chiaramente illegittimo in quanto contraddice il significato della legge e la volontà del legislatore a salvaguardia dell'integrità e degli interessi dei consumatori. (4-14175)

GIOVANARDI e BARESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

in data 15 maggio 1995 si rivolse atto di sindacato ispettivo al Governo per conoscere i motivi dell'arbitraria interruzione dell'*iter* del rinnovo del contratto triennale dell'attuale Direttore dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna – dottor Leonida Falghera;

in data 11 luglio 1995 il TAR dell'Emilia Romagna ha ordinato al Ministro del lavoro di convocare immediatamente la Commissione centrale dell'impiego affinché esprima parere sul rinnovo dell'incarico al dottor Leonida Falghera conseguentemente chiudendo il procedimento di cui trattasi iniziatosi con proprio atto del 28 novembre 1994 –:

se il Ministro intenda immediatamente ottemperare all'ordinanza del TAR ripristinando la legalità violata. (4-14176)

MARTUSCIELLO e LI CALZI. — *Ai Ministri dei trasporti e navigazione e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

l'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prevede la nomina del presidente delle costituende autorità portuali con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione nei settori dell'economia dei trasporti e portuali designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

ai fini della nomina del presidente dell'autorità portuale di Napoli, il comune ha designato il dottor Felice D'Aniello, e la camera di commercio e la provincia il dottor Enrico Totaro. Raggiunta l'intesa su detto nominativo veniva chiesto ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato;

nelle sedute del 25 luglio 1995 la VIII Commissione del Senato si esprimeva favorevolmente, mentre la IX Commissione della Camera dei deputati esprimeva parere contrario sulla suddetta proposta di nomina in modo tale da far sorgere il dubbio che in questa Commissione si cerchi di favorire candidati provenienti da ambienti della sinistra;

alla luce di detto parere, e a seguito della rinuncia dell'altro candidato (D'Aniello), il Ministro ha ritenuto necessario richiedere una seconda terna di candidati —:

a) se la richiesta di una nuova terna di candidati non fosse stata possibile « solo all'atto della presentazione della terna non ritenuta valida e non dopo aver operato la scelta », così come recita l'articolo 8, comma 7, della citata legge n. 84 del 1995;

b) se appaia giustificabile il ritardo di almeno due anni, che deriverà da questa decisione, rispetto alla normalizzazione e al rilancio dell'attività portuale, con danni irreparabili per lo scalo marittimo e, di riflesso, per l'intera economia regionale;

c) se sia sopportabile il persistere del rilevante onere finanziario a carico dell'Ente Porto, in virtù dei corrispettivi erogati e da erogare al commissario Felice D'Aniello, peraltro dimissionario dal 30 agosto scorso, e al suo vice;

d) se non ritenga di adoperare due pesi e due misure, dal momento che le nomine di altre autorità portuali (come a Palermo, Catania o Carrara), sono state regolarmente effettuate e confermate;

e) se non ritenga di revocare la richiesta di una nuova terna e procedere quindi nella nomina del dottor Enrico Totaro per la quale era stata già raggiunta l'intesa fra ministero e regione Campania. (4-14177)

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Banca d'Italia ha affidato nel 1985 alla società Seifra l'appalto per la costruzione dei nuovi insediamenti in Vermicino-Frascati per l'importo (attuale) di 600 miliardi più altri 200 per ulteriori opere;

dalla contabilità risulterebbe un forte divario tra i prezzi di tale appalto percepiti dalla Seifra e i prezzi che per le stesse prestazioni sono versati dalla Seifra ai vari subappaltatori e ciò in violazione dell'articolo 18, legge 19 marzo 1990, n. 55 (come risulta anche dall'atto di citazione davanti al tribunale di Roma proposto dalla Italcantieri srl contro la Seifra notificato il 2 agosto 1994);

notevoli somme sarebbero state versate dalla società Seifra a società di impiantistica (Aster, Lossa, Silvani, Progeco, Philips, Itin) formalmente a titolo di acconto ma sostanzialmente senza titolo anche perché pagate ancora prima della stipula dei relativi contratti;

all'ingegner Giuseppe Dolce, all'epoca direttore generale della Seifra, fu effettuato dalla società Italcantieri un « ano-

malo » pagamento di 1 miliardo (in notevole parte in Svizzera e in contanti) di cui ora quest'ultima società ha chiesto la completa restituzione con atto di citazione dinanzi al tribunale di Roma notificato il 15 luglio 1994;

le retribuzioni dei dipendenti delle società subappaltatrici rimborsate a queste ultime dalla società Seifra apparirebbero molto più consistenti di quelle poi effettivamente versate dalle subappaltatrici agli stessi dipendenti, con un fenomeno generalizzato di sovrafatturazioni e conseguenti accantonamenti in nero in favore delle subappaltanti;

le stesse procedure seguite per l'affidamento dell'appalto alla Seifra meritano un attento riesame;

anche per le opere già effettuate emergono perplessità sulla loro reale corrispondenza quantitativa alle previsioni del progetto e del contratto;

la Banca d'Italia si è di fatto rifiutata di fornire copia dei contratti di subappalto e si è trincerata dietro la presunta natura privatistica (!!) del contratto principale di subappalto, contestando altresì l'applicabilità nei suoi confronti della legge n. 241/90 (trasparenza amministrativa) e della legge 55/90 (antimafia) —:

quali iniziative abbiano assunto i responsabili della Banca d'Italia negli anni 1985-1995 per verificare la sussistenza dei fatti suddetti a loro conoscenza, con particolare riferimento alle reali ragioni di tali comportamenti e alla destinazione dei fondi come sopra accantonati;

perché i suddetti responsabili non abbiano denunciato tali fatti illeciti alla magistratura;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di dover svolgere una inchiesta per verificare:

la regolarità delle procedure per l'assegnazione dell'appalto alla società Seifra;

il rispetto da parte della Banca d'Italia delle leggi n. 55 del 1990 e n. 241 del 1990;

la sussistenza di false fatturazioni e di forti scostamenti tra i prezzi pagati dalla Banca d'Italia alla Seifra e quelli pagati da quest'ultima ai subappaltatori;

la sussistenza di forti scostamenti tra gli stipendi pagati dalle società appaltatrici ai propri dipendenti e i rimborsi (molto superiori) versati dalla Seifra alle società appaltatrici;

la sussistenza e la natura dei pagamenti « anomali » avvenuti in Svizzera;

la sussistenza e lo scopo delle anticipazioni (non contabilizzate) effettuate dalla Seifra a varie società di impiantistica;

la rispondenza ai prezzi di mercato dei prezzi pagati dalla società Seifra ai fornitori indicati dalla Banca d'Italia;

in caso affermativo, l'entità delle somme così accantonate dal 1985 ad oggi e la loro effettiva destinazione. (4-14178)

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si è sviluppato un inquinamento atmosferico in località Cuzzago, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola —:

se ritenga sostenibile uno stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi nei pressi del centro urbano di Cuzzago e quali iniziative abbia intrapreso con le competenti autorità per un adeguato controllo sulle autorizzazioni concesse alla ditta Sicaf, titolare dello stoccaggio. (4-14179)

BARTOLICH. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con decreto distrettuale n. 18 del 1989 del Ministero dell'industria veniva rilasciata alla società Larioscavi srl concessione mineraria di durata ventennale

per coltivazione di feldspato in località « Scarpa » in Comune di Grosio (SO);

l'area interessata è di particolare pregio ambientale così come classificata dalla Regione Lombardia con propria legge n. 93 del 1983 riguardante le indicazioni delle aree protette e che detta area è inserita nella fascia di rispetto di cui alla legge n. 1431 del 1985;

l'eventuale inizio attività causerebbe inoltre gravi disagi e dissesti alla viabilità montana della zona interessata;

sono in essere i primi atti per la concessione dello svincolo idrogeologico inerente la coltivazione della miniera;

l'Amministrazione comunale di Grosio e la comunità montana di Tirano hanno espresso motivato parere contrario all'intervento raccogliendo le istanze della popolazione e delle associazioni ambientalistiche provinciali –:

quali iniziative urgenti intenda assumere per impedire il grave dissesto ambientale descritto in premessa che comprometterebbe irrimediabilmente la vocazione agrituristica dell'intera Val Grosina, una delle poche valli alpine ad elevato grado di conservazione. (4-14180)

PISTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

risulta all'interrogante che la ditta « Oriental Pulizia » di cui è titolare la signora Francesca Ragusa, ha partecipato nel maggio 1994 alla gara di appalto per il rinnovo del contratto di pulizia dei locali della conservatoria di Catania per l'anno 1994-1995. In quella occasione, pur avendo espresso l'offerta più economica, non ha avuto assegnato l'incarico, perché l'UTE ha ritenuto di formulare giudizio di « congruità » ad un'offerta molto più esosa formulata dalla ditta Brillatutto. Successivamente la « Oriental Pulizia » ha avuto modo di partecipare ad altre gare, presso l'Ufficio registro bollo e l'Ufficio registro atti civili, dove la prassi procedurale è avvenuta regolarmente, con l'apertura dei plichi sigillati contenenti le offerte, la partecipazione delle ditte interessate e l'assegnazione all'offerta più conveniente, ovvero quella economicamente inferiore. Tutto ciò non si è verificato presso la conservatoria, dove le offerte già aperte sono state inviate all'UTE per tutte le determinazioni. Una nota della RDB aziendale veniva riscontrata dall'UTE con una comunicazione datata 6 febbraio 1995 nella quale si indicavano i presunti criteri di attribuzione dell'appalto per la conservatoria RR.II. senza dare conto del perché negli uffici la procedura, ed i criteri di scelta, siano stati del tutto diversi;

se i fatti sopra esposti siano veri l'orientamento del Ministero sulla veridicità e la legittimità delle procedure dianzi descritte;

se ritenga congrua e soddisfacente la giustificazione del mancato invito alla ditta « Oriental Pulizia » per la gara del 1995, che consisterebbe nella « disattenzione » per non aver visto l'indirizzo pur contenuto nella richiesta di partecipazione della ditta suddetta. (4-14181)

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta orale n. 3-00657 del 21-7-95 in risposta scritta n. 4-14176.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 27 settembre 1995, a pagina 11798, seconda colonna, ventisettesima e ventottesima riga, deve leggersi: « effettuate negli ultimi anni dal dicastero di commissari » e non « effettuate negli ultimi anni dai commissari » come stampato.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ALEMANNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

con decreto-legge n. 541 del 30 dicembre 1992 è stata regolata la pubblicità sui farmaci e soprattutto la « informazione scientifica »;

tale attività viene svolta dagli « informatori scientifici » abilitati a tale funzione e dipendenti delle aziende farmaceutiche;

elemento essenziale dell'attività di informazione scientifica sui farmaci è il monitoraggio postmarketing, ossia la « farmacovigilanza »;

la farmacovigilanza consiste nel rilevare gli effetti a distanza desiderati ma soprattutto indesiderati, dei farmaci, sui grandi gruppi di popolazione;

in altri paesi europei la farmacovigilanza è essenziale per la conoscenza dei farmaci e per il loro corretto utilizzo;

l'Italia brilla per le pochissime comunicazioni arrivate al nostro Ministero della sanità ed alla organizzazione mondiale della sanità circa gli effetti secondari dei farmaci in uso nel nostro paese –:

cosa intenda fare per dare avvio a questo importantissimo segmento della informazione scientifica sui farmaci, che deve essere parte essenziale dell'incontro medico-informatore scientifico, incontro che oggi è basato essenzialmente sulla pubblicità farmaceutica e relativa promozione della prescrizione di farmaci ad alto prezzo. (4-06622)

RISPOSTA. — *La legge 29 dicembre 1987, n. 443, concernente « Disposizioni urgenti in materia sanitaria », ha stabilito precipue disposizioni ed indicato modalità dettagliate per l'acquisizione da parte del Ministero della Sanità delle informazioni relative agli effetti « negativi » dei farmaci commercializzati (effetti collaterali, interazioni, effetti sulla guida e sull'uso di macchine, incompatibilità, uso in gravidanza ed allattamento, controindicazioni), al fine di prevenirne le conseguenze per i pazienti.*

L'attività di « Farmacovigilanza » viene realizzata mediante la cooperazione delle UU.SS.LL., dei medici curanti e delle stesse aziende farmaceutiche produttrici. L'articolo 9 della legge n. 531/87 impone alle UU.SS.LL. la trasmissione al Ministero della Sanità, entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno, di una relazione sulle prescrizioni e sulla natura e frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che generali, conseguenti o comunque, correlabili all'impiego di farmaci, che siano stati segnalati dai medici nel semestre precedente.

Una apposita relazione, da inviare allo stesso Ministero entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, deve invece essere predisposta laddove la somministrazione dei farmaci abbia avuto esito mortale o abbia posto il paziente in pericolo di vita o possa determinare una lesione permanente.

Dal canto loro, tutti i medici curanti, indipendentemente dalle modalità di esercizio della loro attività, sono tenuti a comunicare – mediante apposita scheda di segnalazione – alla struttura sanitaria territorialmente competente, gli effetti indesiderati riscontrati entro dieci giorni dalla loro conoscenza o, nei casi più gravi, entro ventiquattro ore.

Per quanto riguarda la segnalazione di effetti nocivi dei farmaci da parte delle Aziende Farmaceutiche, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93, che costituisce il regolamento di esecuzione delle disposizioni in materia di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche, contenute nel suddetto articolo 9 della legge n. 531/87, ha imposto ai titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali nazionali ed estere l'obbligo di trasmettere al Ministero della Sanità – entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno – un rapporto informativo periodico su ciascuna specialità registrata a proprio nome a partire dal 1970.

Tale rapporto deve contenere l'indicazione del numero delle confezioni vendute e la specificazione della natura e del numero degli eventuali effetti tossici e secondari, sia locali che generali, verificatisi in Italia, conseguenti o comunque correlabili con l'impiego del farmaco, di cui i responsabili della azienda siano venuti a conoscenza per diretta comunicazione della classe medica o per il tramite degli informatori scientifici o in qualunque altro modo.

Al rapporto informativo devono essere allegati alcuni prospetti riportanti sia un riepilogo concernente gli estremi delle comunicazioni già inviate – caso per caso – al Ministero della Sanità nei casi di reazioni con esito locale o che abbiano posto il paziente in pericolo di vita o che possano aver determinato una lesione permanente, sia l'indicazione degli effetti collaterali, verificatisi in Italia, descritti o meno nel foglio illustrativo autorizzato dal Ministero della Sanità, sia degli effetti indesiderati gravi verificatisi all'estero, nonché la documentazione delle sperimentazioni cliniche eventualmente effettuate nel semestre cui si riferisce il rapporto e la copia del foglio illustrativo inserito nella relativa confezione.

La mancata o non esatta ottemperanza da parte delle aziende farmaceutiche a quanto prescritto in materia di farmacovigilanza può comportare l'instaurazione del procedimento di revoca della registrazione della specialità medicinale in esame.

I dati di farmacovigilanza acquisiti da questo Ministero ed ogni ulteriore segnalazione di effetti indesiderati da farmaci comunque pervenuta, vengono sottoposti, almeno una volta l'anno, al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti cautelativi nei confronti dei prodotti in commercio.

Forme speciali di farmacovigilanza sono previste per i medicinali il cui impiego presenti rischi elevati.

Il flusso di segnalazioni provenienti dalle strutture sanitarie pubbliche viene ricevuto e analizzato dal Centro Nazionale di farmacovigilanza istituito presso la Direzione Generale del Servizio Farmaceutico di questo Ministero.

Tutti i documenti pervenuti al Centro vengono sottoposti ad esame, e i casi ritenuti suscettivi di approfondimento. vengono debitamente istruiti.

L'insieme dei dati raccolti costituisce la base tecnica che permette di formulare ipotesi per la conferma o la rivalutazione della sicurezza dei farmaci presenti in commercio.

L'acquisizione di elementi negativi (es: aumento del numero e maggiore gravità degli eventi secondari già conosciuti, o rilevazione di effetti secondari gravi e non noti) rappresenta un segnale che determina uno « stato di allerta.»

In tale circostanza, si manifesta la necessità di arrivare ad una conferma o ad una smentita delle ipotesi sollevate. Ciò può essere ottenuto tramite la messa in opera di studi appositamente strutturati (studi di caso controllo, di coorte, e, in generale, di studi epidemiologici), e/o da un confronto con i dati acquisiti a livello internazionale sullo stesso farmaco.

Tale confronto ha acquisito recentemente particolare rilievo in relazione allo sviluppo di una rete di informazione europea tra i Paesi membri e le strutture comunitarie deputate alla registrazione dei nuovi farmaci. Nelle more dell'acquisizione di elementi che confermino o smentiscano l'ipotesi, l'autorità sanitaria generalmente fornisce informazione e attira l'attenzione della classe medica sul farmaco in discussione, invitando alla segnalazione di eventi analoghi riscontrati da ciascuno nel corso della pratica professionale.

Infatti, la pubblicazione sul « Bollettino di Informazione dei Farmaci », periodicamente predisposto e divulgato da questo Ministero, degli effetti « negativi » riscontrati durante la somministrazione dei farmaci determina, generalmente, l'invio da parte dei medici – a cui lo stesso Bollettino è destinato – di ulteriori segnalazioni riguardanti lo stesso tipo di evento.

In alcuni casi, si ravvisa la necessità di adottare misure di tipo cautelativo (restrizione delle indicazioni terapeutiche, restrizione in ambito controllato, inserimento di avvertenze e controindicazioni nel foglio illustrativo e nella scheda tecnica) al fine di

consentire al medico ed al paziente l'utilizzazione del farmaco in regime di maggiore sicurezza.

Qualora l'ipotesi di un bilancio rischio/beneficio sfavorevole trovi conferma nelle ulteriori indagini effettuate, le Autorità Sanitarie ricorrono alla misura cautelativa più drastica, la sospensione dell'autorizzazione del farmaco, che ne determina l'immediata eliminazione dal commercio.

Tale sospensione, che si configura come provvedimento temporaneo, in genere si trasforma successivamente in provvedimento di revoca della registrazione del farmaco, in base a quanto indicato nell'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Tutti gli elementi raccolti dal « Centro di Farmacovigilanza » relativi alla commercializzazione ed agli effetti secondari rilevati nel territorio nazionale vengono inseriti in una « banca-dati ».

Periodicamente viene predisposto un disco magnetico per l'invio delle segnalazioni nazionali all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha istituito un programma di monitoraggio internazionale sui farmaci.

Tale programma comprende un sistema internazionale di raccolta, archiviazione, trasmissione e diffusione di dati, che si sviluppa tra il Centro Collaborativo impiantato dall'OMS ad Uppsala (Svezia) ed i Centri Nazionali di Farmacovigilanza dei trentasei Paesi aderenti all'organizzazione.

La « banca-dati » di Uppsala riceve dai Centri Nazionali le informazioni riguardanti i « case reports » di effetti secondari determinati dalla somministrazione di medicinali provenienti dai Paesi membri e diffonde, tramite Bollettini di pubblicazione periodica, le notizie più rilevanti e i provvedimenti eventualmente adottati a livello nazionale.

Il numero di « case reports » pervenuti al Centro di Farmacovigilanza operante in Italia negli anni 1989-1991 è di circa 2400 casi per anno: nel 1992 sono, invece, pervenute circa 3000 segnalazioni.

La distribuzione delle segnalazioni per area geografica attesta che l'attività di farmacovigilanza espletata dalle U.S.L. appare sostenuta soltanto da alcune Regioni, con partecipazioni sporadiche, se non quasi nulle, da parte delle altre.

Al fine di coinvolgere maggiormente le strutture sanitarie periferiche nell'attività di Farmacovigilanza e di svolgere una più efficace attività di stimolo sulla classe medica (di base ed ospedaliera) per accrescerne la partecipazione attiva alle problematiche della sicurezza dei farmaci, questo Ministero ha allo studio una serie di iniziative rivolte al perfezionamento dell'attuale sistema di « Farmacovigilanza », con particolare riferimento alla necessità che il nostro Paese acquisti un ruolo più attivo nel sistema di sorveglianza sulla sicurezza dei farmaci che si sta sviluppando a livello internazionale ed europeo ed all'attuazione di programmi di Farmacovigilanza « mirata » riguardanti determinati farmaci ovvero le specialità medicinali di nuova introduzione in commercio.

Nel frattempo, sono stati predisposti interventi finalizzati ad ampliare e migliorare la diffusione delle informazioni sull'argomento della sicurezza dei farmaci nei confronti di tutti i soggetti che operano in campo sanitario. Inoltre, l'Istituto Superiore di Sanità ha avviato un progetto di ricerca mirato a sperimentare un modello organizzativo per lo svolgimento sistematico dell'attività di sorveglianza epidemiologica relativa all'uso dei farmaci.

Tale progetto è articolato in tre aree distinte:

a) *studi sull'utilizzazione dei farmaci;*

b) *uso dei registri di popolazione per la farmaco-epidemiologia;*

c) *studi di epidemiologia eziologica.*

La figura dell'« informatore scientifico » rientra fra i soggetti coinvolti nell'attività di « Farmacovigilanza ».

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, richiede agli informatori scientifici il possesso di titoli di studio che presuppongono una adeguata e completa conoscenza dei farmaci che sono chiamati a presentare.

Gli informatori scientifici dipendono dal « Servizio scientifico » istituito dalle aziende farmaceutiche a norma dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 541 del 1992, e ricevono formazione adeguata e specifica preparazione professionale.

In particolare, per quanto riguarda il contributo offerto dagli informatori scientifici all'attività di « Farmacovigilanza » appare evidente che questi ultimi, svolgendo la propria attività a contatto con gli operatori sanitari vengano a conoscenza degli effetti tossici e secondari causati dai farmaci registrati dalla loro azienda.

Come già ricordato, il decreto del Presidente della Repubblica n. 93/'91 menziona gli informatori scientifici tra coloro che riferiscono ai responsabili dell'impresa farmaceutica la sussistenza, la natura ed il numero degli effetti indesiderati correlati ai medicinali immessi in commercio.

L'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 541/'92, ha espressamente stabilito, infatti, che gli informatori scientifici devono riferire al proprio « Servizio scientifico » tutte le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci, allegando, ove possibile, copia delle schede di segnalazione di effetti tossici e collaterali, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, utilizzate dai medici visitati.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

ALEMANNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

la legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ed il decreto-legge n. 541 del 30 dicembre 1992, che recepisce la direttiva CEE 92/28, riconoscono l'attività degli informatori scientifici-farmacologisti, come essenziale ed obbligatoria per la conoscenza dei farmaci prescrivibili tramite SSN, premesso che lo Stato riconosce un contributo alle aziende farmaceutiche, finalizzato alla corretta informazione, consistente in una percentuale sul prezzo dei farmaci;

le aziende farmaceutiche stanno attuando una massiccia riduzione degli organici, attingendo in prevalenza dalla ricerca e dalla informazione scientifica;

in questa operazione, che quasi sempre viene effettuata ricorrendo ai cosiddetti « ammortizzatori sociali », e quindi e comunque a carico della collettività, le aziende farmaceutiche sono libere di agire e di stabilire i criteri in riferimento ai quali effettuare le scelte relative alla riduzione del numero degli informatori;

queste scelte tengono conto unicamente delle esigenze economiche e di produttività aziendali, ignorando che viene profondamente colpita la professionalità intellettuale e gli obblighi derivanti dalla legge n. 833 del 1978, i successivi decreti ministeriali di applicazione della medesima ed il decreto-legge n. 541 del 1992 –:

se il Ministro della sanità non ritenga suo precipuo compito intervenire sistematicamente nel settore, a tutela delle esigenze della collettività, e fornire precise regole coerenti con le leggi in vigore.

(4-06969)

RISPOSTA. — *La legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, ha, tra l'altro, dettato disposizioni per disciplinare l'attività di informazione scientifica sui farmaci.*

In particolare, l'articolo 31 della Legge n. 833/'78 ha attribuito al Servizio Sanitario Nazionale il compito di controllare l'attività di informazione scientifica svolta dalle aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci.

Il comma 2, lettera g), dell'articolo 29 della stessa legge ha altresì previsto il ricorso a « Legge dello Stato » per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici.

In attesa dell'entrata in vigore della suddetta normativa, il comma 3 del citato articolo 31 attribuiva al Ministero della Sanità il compito di determinare con proprio decreto – tenuto conto delle direttive comunitarie concernenti la pubblicità dei farmaci – i limiti e le modalità per la

propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica, per i quali veniva invece espressamente vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità al pubblico.

In base a questa norma, al fine di dare concreta applicazione e disciplina all'attività di informazione scientifica relativa ai medicinali, questo Ministero, nelle more dell'entrata in vigore della prevista legge di regolamentazione del settore, emanava una serie di decreti ministeriali.

Infatti, al decreto ministeriale emanato in data 23 giugno 1981, recante « Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci », facevano seguito ulteriori decreti ministeriali che ne modificavano ed integravano i contenuti. normativi (decreto ministeriale 23 novembre 1982; decreto ministeriale 26 febbraio 1985; decreto ministeriale 4 dicembre 1990; decreto ministeriale 3 luglio 1992.

Secondo i decreti ministeriali ora richiamati, tra l'altro, le aziende farmaceutiche avrebbero dovuto impartire ai propri informatori scientifici una adeguata preparazione professionale specifica, idonea a fornire agli operatori sanitari tutte le informazioni relative ai medicinali da essi presentati.

Al Ministero della Sanità veniva attribuito il compito di curare la promozione, lo svolgimento e la sorveglianza di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale degli informatori scientifici.

In particolare, al fine di predisporre idonei e qualificati programmi di informazione scientifica sui farmaci e di stabilire i criteri da adottare per rendere omogenei i corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli informatori scientifici, era disposta la costituzione, presso lo stesso Dicastero della Sanità, di un apposito « Comitato ».

La regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici nel senso indicato dall'articolo 29 della legge n. 833/'78 è materialmente avvenuta tramite il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Con il decreto legislativo n. 541/'92 il legislatore ha inteso garantire un elevato livello qualitativo dell'informazione scientifica destinata agli operatori sanitari, affinché questi possano disporre degli elementi di conoscenza e di documentazione più idonei ed aggiornati per la scelta dei farmaci da somministrare ai pazienti.

Infatti, il medesimo decerto legislativo n. 541/'92 richiede agli informatori scientifici il possesso di titoli di studio che presuppongonoe piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci che vengono da loro presentati, sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico.

Proprio per assicurare il più elevato livello della preparazione professionale, l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 541/'92 ha stabilito che l'attività degli informatori scientifici deve essere svolta « sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno ».

Dal canto loro, le aziende farmaceutiche. sono tenute ad istruire e formare i propri informatori scientifici al fine di metterli in grado di fornire la completa e corretta informazione sui medicinali presentati.

L'articolo 14 del decreto legislativo 541/'92 ha altresì disposto che, a partire dal 1° luglio 1993, ogni azienda farmaceutica « deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato ».

Questo « Servizio scientifico », che è diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, è tenuto a coordinare l'attività degli informatori scientifici utilizzati dall'azienda e a verificare costantemente il corretto esercizio della loro attività divulgativa.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 541/'92, gli informatori scientifici devono riferire al proprio « Servizio scientifico » tutte le informazioni acquisite in ordine agli effetti secondari dei farmaci.

Nel corso del 1994, 334 aziende farmaceutiche hanno comunicato a questo Mini-

stero l'istituzione dei propri « servizi scientifici » ed il nominativo del relativo responsabile.

Di queste aziende, 231 hanno provveduto ad inviare anche gli elenchi dei propri informatori scientifici, mentre le rimanenti 103 aziende hanno riferito di non svolgere alcuna attività di informazione.

La effettiva funzionalità del « Servizio scientifico » può essere verificata in ogni momento, per effetto delle attività di controllo spettanti al Ministero della Sanità ed in occasione delle periodiche ispezioni agli stabilimenti produttivi.

Le violazioni eventualmente riscontrate comporteranno il ricorso alle sanzioni comminate dal decreto legislativo n. 541/'92.

Per quanto riguarda, invece, il contributo finalizzato alla corretta informazione scientifica, consistente in una percentuale sul prezzo dei farmaci, questo veniva attribuito alle aziende farmaceutiche in base alle disposizioni contenute in una serie di provvedimenti del C.I.P. farmaci.

Per effetto dell'articolo 8, comma 12, ultima parte, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (recante « Interventi correttivi di finanza pubblica »), che ha abrogato le disposizioni che attribuivano al C.I.P. competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali e, più in generale, in esito al radicale mutamento delle modalità di determinazione del prezzo dei farmaci determinato dalla stessa Legge n. 537/'93, il predetto contributo riconosciuto alle aziende farmaceutiche è venuto a mancare.

Alla luce di quanto sin qui dedotto è comunque evidente che, anche nei casi di ristrutturazione e di ridimensionamento delle strutture aziendali, gli eventuali « tagli » del personale in organico e le problematiche imprenditoriali legate a fattori congiunturali ed economici non debbono avere alcun riflesso sulla qualità della pubblicità relativa ai medicinali per uso umano, che deve continuare ad essere effettuata presso gli operatori sanitari nel pieno rispetto della vigente normativa.

Anche in questo caso, comunque, questo Ministero, nell'ambito della predetta attività di vigilanza, potrà verificare la corrispondenza dell'informazione scientifica svolta dalle aziende farmaceutiche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 541/'92.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

CABRINI. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero.* — Per sapere – premesso che:

il decreto ministeriale 22 dicembre 1993 stabilisce che tutte le partite di frutti di agrumi, ad eccezione dei frutti di Citrus clementina, per poter circolare ed essere commercializzate sul territorio comunitario devono essere privi di peduncolo e foglie;

le ditte che trattano frutti quali arance, mandarini, limoni, cedri, pompelmi, eccetera devono richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale dei produttori;

le ditte che commercializzano frutti di clementine (Citrus clementine) con peduncoli e foglie, in aggiunta all'iscrizione al registro dei produttori, devono richiedere l'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante;

il rischio di trasporto di agenti patogeni, attraverso le appendici arboree non è rilevante e tutte le misure sopra citate appaiono pertanto sproporzionate –:

quali misure intenda adottare il Governo per ovviare a tale situazione che penalizza la commercializzazione dei frutti di agrumi ed in sostanza tutti i produttori. (4-06912)

RISPOSTA. — *Il divieto imposto dal decreto ministeriale 22/12/93 in merito alla commercializzazione dei frutti di agrumi con peduncolo e foglie deriva dal recepimento della Direttiva Comunitaria 77/93 del 21/12/76 nonché da altre successive emanazioni normative tra cui, in particolare, il Reg. Comunitario n. 920/89 del 11/4/1989.*

In ottemperanza a tale normativa è stata vietata, per motivi fitosanitari, l'introduzione all'interno della Comunità Europea di piante e frutti di agrumi provenienti da

Paesi terzi, ad esclusione del pompelmo; allo stesso modo è stata inoltre vietata la commercializzazione di frutti di agrumi (ad eccezione dei « Citrus clementine ») con peduncolo e foglie in quanto si è ritenuto che tali elementi potessero costituire ricettacolo di insetti e/o parassiti portatori di fitopatologie non presenti sul territorio-nazionale la cui diffusione sarebbe oltremodo dannosa per la produzione.

Tuttavia, considerando che la commercializzazione di agrumi affogliati è presente nel nostro Paese secondo caratteristiche di produzione puramente locale, e tenendo presente la situazione di crisi in cui versa il settore agrumicolo italiano, questo Ministero, facendosi portavoce delle esigenze manifestate dai produttori del settore ha inviato presso la Commissione U.E. una proposta diretta a consentire che, come già previsto per i frutti di « clementine », venga attuata la commercializzazione sul territorio nazionale di altri frutti di agrumi provvisti di foglie e peduncoli.

Si è in attesa che la questione, peraltro già sollecitata, venga esaminata ed approvata attraverso il voto favorevole del Comitato Fitosanitario Permanente, consentendo così lo svolgimento della prossima campagna in vigenza della deroga richiesta.

Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali: Luchetti.

CARDIELLO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la Giunta Regionale della regione Campania nella seduta del 17 aprile 1990 con delibera n. 2823 riteneva svantaggiati ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE i seguenti Comuni: Salerno, Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, Casalvelino, Castellabate, Agropoli, Pellezzano, Mercato S. Severino, Capaccio, Albanella, Castelnuovo Cilento, Pertosa, Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Altavilla Silentina e Serre;

il regolamento CEE n. 797 del 1985 ha modificato il paragrafo 5 dell'articolo 3 delle direttiva 75/268/CEE elevando dal 2,5 al 4 per cento la superficie complessiva che ciascuno Stato membro può classificare svantaggiate per la presenza di svantaggi specifici e prevedendo che possano essere incluse in tali aree anche quelle in cui l'agricoltura è soggetta a determinate condizioni particolari;

per i sopraindicati Comuni ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE in quanto in tali aree l'agricoltura soggetta a determinate condizioni particolari, per le ricorrenti avversità meteoriche che compromettono l'economia delle aziende agricole, riveste un ruolo strategico per la conservazione e la difesa dell'ambiente naturale, sia in connessione turistica dell'intera area che per la protezione costiera —:

quali utili interventi intenda adottare, e se nel caso dare applicazione alla suddetta delibera Regionale. (4-07104)

RISPOSTA. — *Il riconoscimento dello stato di « territorio svantaggiato » ai sensi della Direttiva CEE 75/268 è subordinato alla verifica sulla sussistenza delle condizioni di cui alla direttiva CEE 75/273.*

L'istruttoria di detto procedimento di accertamento viene condotta, dietro proposta della Regione competente per territorio, da questo Ministero che provvede, in caso di esito favorevole, all'inoltro presso gli Organi Comunitari per l'ulteriore esame ed eventuale approvazione.

Per ciò che riguarda i Comuni citati dall'interrogante, nessuna proposta risulta pervenuta dalla Regione di appartenenza degli stessi.

Pertanto, se la Regione Campania provvederà a presentare la idonea documentata istanza, questo Ministero provvederà per quanto di competenza, nel caso inserendo detti Comuni nell'elenco delle aree svantaggiate e inoltrando gli atti agli Organi Comunitari per le definitive determinazioni in merito.

Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali: Luchetti.

CARLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 4, primo comma della legge 26 settembre 1985, n. 482, dettava nuove norme circa la trattenuta IRPEF sull'indennità di fine rapporto di lavoro;

che diversi *ex* dipendenti del comune di Viareggio rivolsero istanza di rimborso IRFEF sull'indennità di fine rapporto corrisposta in anni precedenti all'Intendenza di Finanza di Lucca;

che in ordine a tale istanza non fu adottato alcun provvedimento intendendosi così respingerla per silenzio rifiuto;

che detti *ex* dipendenti hanno interposto ricorso presso la Commissione tributaria di 1° grado;

che detto consesso, nonostante il contrario avviso espresso dall'Intendenza di Finanza, ha ritenuto il ricorso parzialmente meritevole di accoglimento disponendo la riliquidazione dell'imposta a norma dell'articolo 4 primo comma della legge 20 settembre 1985, n. 482;

che la Commissione tributaria di II grado ha respinto l'appello dell'Intendenza di Finanza di Lucca per cui si doveva procedere al rimborso dell'IRPEF;

che l'Intendenza di Finanza di Lucca a seguito di quanto sopra esposto, contro tale decisione ha ricorso alla Commissione tributaria Centrale – Roma, tramite la Commissione tributaria di II grado;

che la Commissione tributaria centrale a distanza di anni non risulta abbia esaminato il ricorso –:

se, tutto ciò premesso, non ritenga di dover sollecitare la Commissione tributaria centrale ad esaminare il ricorso dei predetti *ex* dipendenti, alcuni dei quali purtroppo già defunti. (4-08401)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha evidenziato, nella interrogazione in esame, il danno cui andrebbero incontro i numerosi ex dipendenti del Comune di Viareggio a causa dell'eccessivo protrarsi dell'iter contenzioso da loro instaurato in materia di tassazione IRPEF sulla indennità di fine rapporto di lavoro. Al riguardo si chiede di sollecitare la Commissione tributaria Centrale, presso la quale i relativi ricorsi sono da alcuni anni pendenti, affinché si proceda all'esame degli stessi, dando così soluzione alle liti instaurate.*

In relazione a quanto esposto, si fa presente che non è possibile procedere nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole in quanto la vigente normativa (DPR N. 636 del 26 ottobre 1972) non consente all'Amministrazione di operare interventi in tal senso, che sarebbero, comunque, limitativi della autonomia operativa e decisionale riservata ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.

Comunque le parti potrebbero presentare istanza alla Commissione Tributaria per la fissazione dell'udienza.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

ENZO CARUSO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere – premesso che:

le modalità della commercializzazione degli agrumi, regolamentate dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993, stanno determinando una crisi profonda dei mercati dell'Italia meridionale abituati al consumo di frutta affoliata –:

se non ritenga opportuno consentire, così come viene fatto per i frutti di clementine, la commercializzazione con peduncoli e foglie anche per le arance e i mandarini accompagnati da relativo passaporto onde evitare l'eventuale diffusione di organismi nocivi. (4-05349)

RISPOSTA. — *Il divieto imposto dal decreto ministeriale 22/12/93 in merito alla commercializzazione dei frutti di agrumi con peduncolo e foglie deriva dal recepimento della Direttiva Comunitaria 77/93 del 21/12/76 nonché da altre successive emanazioni normative tra cui, in particolare, il Reg. Comunitario n. 920/89 del 11/4/1989.*

In ottemperanza a tale normativa è stata vietata, per motivi fitosanitari, l'introduzione all'interno della Comunità Europea di piante e frutti di agrumi provenienti da Paesi terzi, ad esclusione del pompelmo; allo stesso modo è stata inoltre vietata la commercializzazione di frutti di agrumi (ad eccezione dei « Citrus clementine ») con peduncolo e foglie in quanto si è ritenuto che tali elementi potessero costituire ricettacolo di insetti e/o parassiti portatori di fitopatologie non presenti sul territorio-nazionale la cui diffusione sarebbe oltremodo dannosa per la produzione.

Tuttavia, considerando che la commercializzazione di agrumi affogliati è' presente nel nostro Paese secondo caratteristiche di produzione puramente locale, e tenendo presente la situazione di crisi in cui versa il settore agrumicolo italiano, questo Ministero, facendosi portavoce delle esigenze manifestate dai produttori del settore ha inviato presso la Commissione U.E. una proposta diretta a consentire che, come già previsto per i frutti di « clementine », venga attuata la commercializzazione sul territorio nazionale di altri frutti di agrumi provvisti di foglie e peduncoli.

Si è in attesa che la questione, peraltro già sollecitata, venga esaminata ed approvata attraverso il voto favorevole del Comitato Fitosanitario Permanente, consentendo così lo svolgimento della prossima campagna in vigenza della deroga richiesta.

Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali: Luchetti.

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, premesso:

che il Consiglio dei Ministri in data 6.4.95 deliberava il regolamento recante norme per l'esecuzione dell'articolo 3 del D. L. 30.9.94 n. 564, convertito nella Legge 30.11.94 n. 656, relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30.9.94 – c.d. « concordato di massa » – di cui al D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177;

che con tale regolamento sono state assegnate alla SO.GE.I. s.p.a., società concessionaria in regime di monopolio del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze, pubbliche funzioni spettanti per legge allo Stato e, segnatamente, all'Amministrazione Finanziaria, in tema di accertamento tributario;

che, in forza della concessione predetta, la SO.GE.I. s.p.a. dovrebbe limitarsi alla fornitura di prodotti e procedure informatiche da elaborare sotto la direzione e la guida del Ministero delle Finanze, mentre in questo caso è chiamata a predisporre appositi « avvisi nominativi », in pratica delle vere e proprie proposte di accertamento per adesione, contenenti la determinazione dei ricavi accertabili, del reddito imponibile e della maggiore imposta dovuta;

che i soggetti destinatari potranno aderire alla proposta di accertamento mediante accettazione degli importi indicati, « bypassando » nella sostanza i compiti istituzionali affidati agli Uffici finanziari pubblici;

che appare impensabile il raggiungimento dell'obiettivo prefisso del gettito di 12.500 miliardi per l'improvvida assegnazione alla SO.GE.I. s.p.a. dei compiti indicati nel Regolamento, mentre l'affidamento di tali compiti agli uffici finanziari, cioè ai depositari naturali delle competenze relative all'accertamento tributario, previo stanziamento di incentivi economici mirati, avrebbe garantito il duplice positivo risultato del raggiungimento degli obiettivi di gettito fissati nel bilancio di previsione delle entrate e di un sicuro risparmio di spesa a carico dell'Erario;

che l'operazione progettata nel Regolamento appare inoltre profondamente viziata da velleitarismo, in considerazione della grave carenza di strumentazioni tecnologiche-informatiche degli Uffici finanziari, indispensabili per un rapido ed efficace riscontro delle posizioni da ammettere al concordato (previste nell'ordine di qualche milione) con l'enorme massa di elementi segnaletici (processi verbali di

constatazione, elementi forniti da altri uffici, ecc.), non gestiti con strumenti informatici ma con macchinose ed arcaiche procedure manuali, per cui, dato il probabile generalizzato diniego degli Uffici a fornire, per senso di responsabilità, il nulla osta di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento, appare facilmente prevedibile il mancato raggiungimento degli obiettivi di gettito assegnati al concordato di massa, stimato in 12.500 miliardi —:

se siano stati valutati preventivamente gli aspetti di costituzionalità, legittimità ed opportunità di tale provvedimento;

quale sarà il compenso della società concessionaria che graverà sulle casse dell'Erario;

per quale motivo non siano state intraprese altre strade, per attuare l'operazione « concordato di massa », volte ad un processo di radicale ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, che ne preveda una piena autonomia da strutture concessionarie private e un recupero progressivo dei poteri e delle responsabilità connesse con l'esercizio delle pubbliche potestà, passaggi indispensabili per una effettiva lotta all'evasione fiscale, anziché perseguire le solite inconcludenti scorciatoie che favoriscono enti privati paralleli, sottratti a qualsiasi controllo contabile e di qualità dei prodotti forniti. (4-10781)

RISPOSTA. — *Con il presente documento di sindacato ispettivo, la S.V. Onorevole ha formulato alcune osservazioni e quesiti concernenti il c.d. « concordato di massa ».*

In relazione all'osservazione, secondo cui l'aver affidato alla Società generale d'informatica SpA (SOGEI) « pubbliche funzioni spettanti per legge allo Stato e, segnatamente, all'Amministrazione finanziaria in tema di accertamento tributario » abbia vanificato i compiti istituzionali degli uffici finanziari, mentre la predetta società avrebbe dovuto limitarsi alla sola fornitura di « prodotti e procedure informatiche », si osserva che il legislatore ha previsto, con l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, che gli importi, proposti dagli uffici siano definiti « anche sulla base di elaborazioni operate dall'Anagrafe tributaria ».

La scelta legislativa parte dalla constatazione della mole dei contribuenti interessati (circa 6 milioni) e delle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all'IVA che potevano essere oggetto di definizione (circa 42 milioni), nei cui confronti i normali strumenti giuridici e amministrativi non erano idonei a prevedere e determinare delle procedure di definizione adeguate per completare la complessa operazione (compreso il pagamento delle relative imposte) entro il 15 dicembre 1995.

A tali principi si è dovuta necessariamente adeguare l'Amministrazione finanziaria che, con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, emanato sulla base dei citati criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha previsto le norme di esecuzione relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994.

A tal fine questa Amministrazione ha disposto, con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 1995, un sistema di determinazione delle posizioni dei contribuenti, da realizzare mediante un apposito metodo statistico-matematico, in linea con la norma primaria e coerente con il concetto di elaborazioni operate dall'Anagrafe tributaria.

Al riguardo va precisato che le procedure e i metodi di calcolo per la determinazione della maggiore imposta relativamente alle persone fisiche e alle società di persone risultavano già predisposte e definite dall'apposito gruppo di lavoro sin dal novembre 1994, quindi antecedentemente alla data di insediamento dell'attuale Governo (17 giugno 1995). Nell'anno 1995 la medesima metodologia è stata estesa alle società di capitali.

In tale quadro si inserisce l'azione della SOGEI che ha svolto un compito di elaborazione di calcoli, mentre l'attività di accertamento rimane propria degli uffici fi-

nanziari. Infatti, come previsto dal regolamento di che trattasi, gli uffici periferici controllano la posizione del contribuente in ordine alle eventuali cause di esclusione; gestiscono le proposte di accertamento con adesione; inviano, per tramite della società concessionaria, direttamente ai contribuenti la « proposta di accertamento con adesione » e, qualora la proposta non sia pervenuta, su richiesta degli interessati, gli uffici provvedono alla formulazione della proposta, sempreché non ricorrano condizioni ostative, utilizzando anche informazioni fornite dal contribuente stesso.

Il Consiglio di Stato ha fornito il parere sullo schema di regolamento, in data 16 marzo 1995, suggerendo correzioni al testo. Lo stesso Consiglio di Stato non solo ha ritenuto legittima l'attività svolta dalla società concessionaria, ma ha anche formulato l'espressa richiesta di indicazione della società concessionaria dei servizi dell'Anagrafe tributaria, in luogo dell'indicazione « Anagrafe tributaria » originariamente prevista.

Sulla base di tali premesse e considerazioni, non si ritiene che il regolamento di che trattasi abbia trasferito pubblici poteri a soggetti privati.

In relazione all'osservazione, secondo cui l'affidamento dei compiti di realizzazione dell'intera operazione del « concordato di massa » agli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria avrebbe garantito il raggiungimento degli obiettivi legati a tale operazione, si fa presente quanto segue.

Si è già evidenziato il grande numero dei contribuenti interessati all'operazione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, se ne deve dedurre che, pertanto, sarebbe stato del tutto irrealistico esaminare e definire le posizioni pluriennali della globalità dei contribuenti interessati nel breve periodo previsto per la conclusione delle operazioni (15 dicembre 1995) atteso che la capacità operativa degli uffici finanziari che, nel corso dell'ultimo decennio, si è attestata, annualmente, per i controlli e le verifiche a carico dei contribuenti, intorno alle 300 mila posizioni per le imposte dirette e alle 150 mila posizioni per l'IVA.

D'altra parte va fatto presente che gli incentivi economici al personale, cui fa riferimento al S.V. Onorevole, sono stati previsti dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 564 del 1994 e che è intenzione di questa Amministrazione di avvalersene in considerazione del coinvolgimento degli uffici periferici in numerosi e delicati aspetti della procedura di realizzazione del concordato di massa nelle fasi successive a quella dell'invio ai contribuenti delle « proposte di accertamento con adesione » da parte dell'Anagrafe tributaria.

Per quanto riguarda, inoltre, l'osservazione secondo cui tutta l'operazione del « concordato di massa » progettata nel regolamento non appare rispondente alla realtà degli uffici periferici, i quali mancano di strumenti informatici per effettuare il riscontro delle posizioni dei contribuenti da ammettere alla definizione, si osserva che, proprio in relazione a tali preoccupazioni circa la capacità operativa degli uffici, si è ritenuto di dover garantire la collaborazione della società di servizi e che, pertanto, i compiti poi affidati agli uffici in ossequio al necessario rispetto dei ruoli possono essere adeguatamente svolti. Non si può non fare presente, inoltre, che gli uffici dispongono di strumenti informatici aggiornati in ordine al controllo dell'esistenza dei verbali degli Organi inquirenti, dell'apertura di controlli e verifiche in corso, dell'esistenza di denunce penali eccetera, ai fini della possibilità di accedere al nuovo istituto dell'accertamento con adesione.

La S.V. Onorevole ha formulato, inoltre, alcuni quesiti;

a) *se siano stati valutati gli aspetti di costituzionalità, di legittimità, ed opportunità di tale provvedimento;*

b) *quale sarà il compenso dovuto alla società concessionaria;*

c) *per quale motivo non siano state intraprese strade alternative per attuare il cosiddetto « concordato di massa ».*

In relazione alla prima richiesta si osserva che la normativa in questione non appare censurabile sotto il profilo della

legittimità costituzionale atteso che la stessa è volta ad individuare una modalità di accertamento che, nell'esercizio della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione finanziaria, si concreta in una mera « proposta » di concordato; inoltre, per quel che riguarda le norme di attuazione, esse sono state vagliate positivamente sia dal Consiglio di Stato in sede di parere che dalla Corte dei conti in sede di registrazione.

Sotto il profilo della opportunità non si può sottacere che, come si è detto, senza la apposita procedura stabilita dal regolamento, l'intera operazione e l'attuazione dello stesso istituto del « concordato di massa » non si sarebbero potute realizzare nei tempi estremamente contenuti sia per i contribuenti che per gli uffici, fissati dalla legge.

In relazione al secondo quesito, si precisa che la realizzazione delle procedure in questione era inserita nel Piano tecnico di automazione per il 1995 e, pertanto, i relativi costi sono ricompresi negli stanziamenti previsti dall'Amministrazione finanziaria. Il costo complessivo è stimato in lire 1,3 miliardi e si riferisce all'analisi, al disegno ed alla realizzazione dei programmi elaborativi per:

la selezione dei contribuenti interessati dal concordato di massa;

l'individuazione di tutte le informazioni utili a valutarne l'ammissibilità;

la quantificazione delle proposte dell'accertamento con adesione;

l'esclusione delle annualità non ammesse al concordato;

la predisposizione delle comunicazioni ai contribuenti, come formulate dall'Amministrazione;

la modifica e l'integrazione delle proposte, via terminale, presso gli uffici periferici;

la ristampa delle comunicazioni non recapitate, presso gli sportelli self-service *e gli uffici;*

la predisposizione dei prodotti su personal computer *per il calcolo degli importi richiesti;*

il monitoraggio statistico dell'operazione;

l'acquisizione e il controllo dei versamenti.

Quanto al terzo quesito, il mancato ricorso a procedure alternative per l'attuazione del concordato di massa trova la sua motivazione nelle osservazioni fin qui svolte. Tale operazione, infatti, senza il ricorso a procedure informatizzate altamente sofisticate, sarebbe rimasta assolutamente inattuata e non conciliabile con il brevissimo termine di un anno previsto per la conclusione di tutte le fasi dell'operazione.

Relativamente alla richiesta di un processo di radicale trasformazione dell'Amministrazione si rileva che il Governo si sta muovendo in tale direzione mediante la predisposizione di idonee misure volte alla riqualificazione professionale, alla corresponsione di incentivi economici e alla progressione nella carriera dei dipendenti dell'Amministrazione.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

CORLEONE. — *Ai Ministri per la famiglia e la solidarietà sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

nel comune di Ortona (CH) risiede la giovane Laura Capocasa, di 15 anni, disabile dalla nascita, che, dopo aver desiderato per due anni di iscriversi ai corsi di moda e disegno dell'istituto professionale « Marconi », aveva finalmente nel settembre del 1994 iniziato a frequentare le lezioni, nonostante l'accesso autonomo alla scuola e l'utilizzo dei bagni le fossero impediti dall'esistenza di barriere architettoniche;

la famiglia della ragazza aveva preso questa decisione forte delle garanzie offerte dal sindaco di Ortona per l'immediata esecuzione dei lavori necessari al superamento delle barriere architettoniche;

Laura può entrare in classe solo grazie all'aiuto di alcune persone che, volontariamente, sollevano la carrozzina su cui Laura è costretta, sotto la responsabilità diretta del padre e con il rischio che una scivolata metta a repentaglio la salute di Laura e di chi l'aiuta;

i promessi lavori ai bagni della scuola sono iniziati ma non ancora terminati dopo quattro mesi, lasciando inalterata la situazione di difficoltà in cui si trova la ragazza;

la realizzazione dello scivolo esterno, che dovrebbe consentire di superare i gradini all'ingresso della scuola, non è ancora iniziata —:

quali iniziative intendano assumere i ministri competenti nei confronti del comune di Ortona e della scuola perché venga garantito il diritto di Laura all'istruzione, senza che debba ricorrere all'aiuto di terze persone, nel rispetto della legge per il superamento delle barriere architettoniche. (4-06889)

RISPOSTA. — *Con riferimento al problema segnalato dall'On.le Interrogante relativo alle difficoltà dell'alunna Laura Capocasa, affetta da* handicap *deambulatorio con difficoltà di accesso alla sede scolastica, rappresento che le informazioni pervenute in proposito hanno evidenziato quanto segue.*

Il preside dell'istituto, cui la alunna si è iscritta, ha comunicato, per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, che in data 16 settembre 1994 è stata acquisita la documentazione sanitaria attestante la possibilità dell'alunna di frequentare l'Istituto professionale e sono stati quindi avviati i lavori per la realizzazione di un bagno per disabili. Il Sindaco di Ortona ha comunicato che è già stato chiesto un preventivo di spesa per l'installazione di un sistema automatico di sollevamento della carrozzella con piano inclinato.

L'Istituto, cui non era in passato mai capitato di dover accogliere alunni disabili, ha altresì fatto sapere di essersi già impegnato ai fini della realizzazione delle opere menzionate, individuando nel frattempo, un obiettore di coscienza, il sig. Amoroso Sebastiano, cui è stato assegnato il compito di accompagnatore dell'alunna disabile.

Sembra, quindi, che il problema segnalato dall'onorevole interrogante sia stato avviato a positiva soluzione: riservo, comunque, ulteriori ed aggiornate notizie.

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale: Ossicini.

COSTA. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il territorio piemontese ha un'estensione di 2.539.923 ettari di cui circa 743.000 boscati;

l'organico del Corpo forestale dello Stato in servizio dal 1945 è di 407 unità così ripartite: 20 ufficiali, 59 sottufficiali, 327 appuntati e guardie, 1 operaio, con un rapporto forestali/1.000 ettari di terreno eguale a 0,5 a fronte dell'organico nazionale il cui rapporto è eguale a 1;

esistono comandi con circoscrizione territoriale di oltre 70.000 ettari, mentre il territorio di una stazione non dovrebbe superare i 50.000 ettari;

il servizio di sorveglianza previsto dalla legge 394 del 1992 per il Parco Nazionale Val Grande, finora non attivato, non può essere realizzato per la mancanza di un sufficiente numero di personale —:

come si intenda provvedere da parte del Ministero per eliminare la grave situazione di carenza del personale e per riequilibrare, in Piemonte, il rapporto personale/territorio. (4-08176)

RISPOSTA. — *La forza del Corpo Forestale dello Stato nella Regione Piemonte ammonta, al 1/3/1995, a un totale di 410 unità, così distribuite, tra le varie qualifiche: 20 ufficiali, 61 sottufficiali, 328 appuntati e guardie, 1 operaio.*

Il rapporto personale/superficie non differisce in modo sensibile da quello delle

altre Regioni, anche se deve riconoscersi che la carenza di personale costituisce un problema su tutto il territorio nazionale.

L'imminente immissione in servizio degli 831 allievi guardia che attualmente frequentano il 44° corso di addestramento e formazione professionale potrà dare un contributo significativo alla soluzione del problema.

Sono inoltre in fase di svolgimento un nuovo concorso per 700 posti di allievo guardia, nonché un concorso interno per sottufficiali.

Si precisa inoltre che non esiste alcuna norma che fissi un limite massimo all'estensione delle circoscrizioni dei comandi stazione forestale.

Per quanto riguarda, infine, l'attuazione nel Parco Nazionale Val Grande del servizio di sorveglianza di cui alla legge n. 394/92, si rende noto che sono stati di recente istituiti i comandi stazione forestale di Malesco e Verbania, e le cui circoscrizioni coprono interamente la superficie del Parco stesso.

Al personale in corso di assegnazione ai suddetti comandi sarà attribuita la funzione di sorveglianza che la legge affida al Corpo Forestale dello Stato all'interno dei Parchi nazionali.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Luchetti.

DEVETAG. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere – premesso che:

in data 4 ottobre 1993, tramite il Presidente della Giunta regionale del Veneto, veniva inoltrata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste – divisione generale produzione agricola divisione VI – richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (regolamento CEE 2081/92) per il fagiolo di Lamon;

il fagiolo di Lamon rappresenta, per le zone in cui viene prodotto, una importante risorsa economica, gastronomica, turistica e culturale capace, da un lato, di integrare concretamente il reddito dei produttori che lavorano in territori di montagna così svantaggiati e dall'altro di consentire la permanenza sul territorio della popolazione;

il fagiolo fu introdotto nel Bellunese dall'umanista Pietro Valeriano che nel 1532 ne ricevette in dono alcuni semi da Papa Clemente VII. Anche nella metà del 1600 vi sono testimonianze della presenza di questo legume nel Bellunese. Nel 1700 un saggio sull'agricoltura del Distretto di Feltre accenna ad una qualità di fagioli molto ricercati e nello stesso periodo altri studiosi riconoscevano che i fagioli feltrini erano ritenuti i migliori della provincia. Anche negli atti preparatori del catasto austriaco (1826) risulta come il fagiolo fosse coltivato a Lamon. Da legume particolarmente pregiato ed esportato verso le province di pianura ed anche all'estero, dopo la seconda guerra mondiale ha subito una profonda crisi. Infatti con l'emigrazione prima e l'avvento dell'industrializzazione poi, le forze produttrici sono state indirizzate verso altre forme di reddito, con conseguente abbandono della terra. Ora da qualche decennio c'è in atto un tentativo di recuperare l'immagine, la quantità, ma soprattutto la qualità di un tempo;

ai sensi dell'Articolo 14 e seguenti del Codice Civile si è costituita nel luglio 1993 un'associazione tra i produttori di fagioli denominata « Consorzio per la tutela del fagiolo di Lamon » con sede presso la comunità montana di Feltrina;

il suddetto Consorzio che non ha scopi di lucro si propone di difendere e tutelare la produzione ed il commercio del fagiolo di Lamon e l'uso della sua denominazione, di promuovere tutte le iniziative necessarie per salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari del prodotto; di attuare interventi volti al perfezionamento e miglioramento qualitativo della cultura del fagiolo, di attivarsi per propagandare il consumo ed agevolare il commercio e l'esportazione di tale prodotto –:

quali ostacoli impediscano l'accoglimento della richiesta di riconoscimento

della Denominazione di Origine Protetta per il fagiolo di Lamon;

quali siano le decisioni che intende assumere in ordine alla suddetta richiesta di riconoscimento. (4-08288)

RISPOSTA. — *In applicazione dell'articolo 17 del Reg. CEE n. 2081/92, richiamato dalla S.V. On. le, questo Ministero ha inviato la richiesta di registrazione per il fagiolo di Lamon quale denominazione geografica sancita da tradizione conclamata.*

L'istruttoria per la richiesta di riconoscimento risulta peraltro subordinata alla normativa di raccordo a livello internazionale, prevista dall'articolo 5, comma 6, del regolamento citato, che attualmente si trova come proposta di legge presso la Commissione Agricoltura del Senato.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Luchetti.

GUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

Michele De Caminata, Presidente della società « Azzurre Brescia », ha ritirato la squadra di calcio femminile dal campionato di serie C;

il Presidente avrebbe dichiarato che « non ne poteva più delle varie ambiguità mentali e personali di troppe ragazze », « ambiguità » che vengono identificate in « problemi di omosessualità » che avrebbero creato una « situazione insostenibile »;

lo stesso Presidente risulterebbe avere, secondo notizie di stampa, un solido *curriculum* da moralizzatore e fustigatore di cattivi costumi: nel campionato 1991-1992 su 36 tesserate ne allontanò ben 28;

l'assurda iniziativa di De Caminata ha scatenato una campagna di stampa nella quale, tra le altre, si sono esercitate anche le voci volgari del machismo nostrano;

le giocatrici si sono così trovate « mostri » sbattuti in prima pagina discriminate nei loro diritti fondamentali, vittime di una grave violenza, impedite a proseguire la loro attività sportiva –:

se non ritenga gravemente discriminatoria la decisione di ritirare la squadra ed incivile e vergognosa la motivazione addotta;

se non ritenga inoltre, data anche la rilevanza assunta dalla vicenda, di intervenire per esprimere solidarietà alle giocatrici, e riaffermare così un principio di rifiuto di ogni discriminazione anche nell'ambito sportivo, e contribuire per tale via anche presso le autorità sportive a determinare le condizioni per consentire alle giocatrici ed alla squadra di proseguire nella loro attività. (4-06983)

RISPOSTA. *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il ritiro dal campionato di serie C della squadra di calcio femininile « AZZURRE BRESCIA », si precisa che il CONI, con nota dell'8 maggio u.s. ha fatto presente che non si è trattato di un provvedimento adottato da un Organo sportivo ufficiale ma di una autonoma scelta da parte del presidente di una società sportiva (privata), su cui né il CONI, né la Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno la possibilità di interferire, salvo l'adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cardia.

MALVEZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

i problemi legati all'assetto del territorio ed alla sistemazione idrogeologica hanno una priorità assoluta per tutti i comuni della Val Borbera in provincia di Alessandria, in special modo per quelli rivieraschi del torrente Borbera;

gli aspetti più eclatanti dei problemi vengono alla luce nei casi di calamità naturali, vedi da ultimo l'alluvione del settembre-ottobre 1993. L'esiguità delle ri-

sorse finanziarie e la mancata programmazione degli interventi hanno prodotto effetti disastrosi;

per difficoltà amministrativo-burocratiche, legate all'individuazione dell'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, non si sono più avute estrazioni di ghiaia dal torrente Borbera, pur essendo già stati predisposti alcuni piani; cosicché il greto del fiume si è notevolmente rialzato e, in caso di piene, esiste il grosso rischio della tracimazione degli argini. Così come altro ostacolo al naturale deflusso delle acque è costituito dalle piante cresciute lungo l'alveo e per le quali esiste il divieto di taglio;

negli ultimi 10 anni ci sono stati alcuni interventi attraverso finanziamenti statali e/o regionali per opere di difesa del territorio dei 4 comuni rivieraschi: eppure, in occasione dell'ultima alluvione, si sono verificati danni al territorio per circa 8 miliardi: a fronte di tali richieste, sono state finanziate opere per circa 1,5 miliardi;

per raggiungere la duplice finalità di ottenere:

1) pulizia e abbassamento del greto del torrente Borbera, a livelli di sicurezza, attraverso l'estrazione della ghiaia;

2) riassetto idrogeologico del territorio e costruzione di opere di difesa;

le amministrazioni locali hanno inviato alla Presidenza del Consiglio la proposta di una gestione in comune delle risorse disponibili *in loco* per una definitiva sistemazione idrogeologica del territorio;

il R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e la Legge 142/90 offrono gli strumenti per creare un soggetto giuridico che faccia capo a tutta l'iniziativa: si pensi ad una società a capitale misto, pubblico e privato, oppure ad un consorzio tra Enti ed operatori economici —:

se lo Stato non ritenga di poter concedere ai comuni della Val Borbera l'autorizzazione all'utilizzo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione della ghiaia per la costruzione delle opere di difesa, ottenendo, in contropartita, un risparmio di costi per la realizzazione di opere pubbliche che sono comunque necessarie ed improcrastinabili. (4-02735)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, per delega dell'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato del Governo nella regione Piemonte, si comunica quanto segue.*

La Prefettura di Alessandria si è occupata della problematica segnalata fin dal giugno 1994, riunendo i sindaci dei comuni interessati al fine di acquisire utili notizie e pareri.

È emerso che, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77, le funzioni amministrative relative all'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua di competenza regionale e la relativa vigilanza sulle attività di escavazione competono alla Regione.

La situazione è comunque tuttora seguita con attenzione in costante collegamento con gli Enti Locali interessati, anche alla luce del disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 846/94 convertito in legge 21.1.1995 n. 12.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Frattini.

MARENCO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Liguria è oggi nuovamente e intensamente colpita da incendi che — da qualsiasi evento siano causati, doloso, colposo o naturale — continuano a depauperare il suo patrimonio naturale, pongono a rischio persone e beni, verificandosi in zone anche a ridosso dei centri abitari — interi quartieri di Genova sono stati coperti, col vento, di ceneri — e perciò determinano un grave

danno economico – anche col nocumento all'immagine turistica della regione – come alla vivibilità complessiva;

è ventilata l'ipotesi di una natura colposa degli incendi verificatisi, con l'utilità dunque di potenziare non solo i servizi antincendio ma la prevenzione, per mezzo di più intensi controlli, alle zone boschive e arbustive soggette a questo tipo di incendi;

con un'interrogazione dell'agosto 1992 presentata dallo scrivente si evidenziava il controsenso del mancato finanziamento delle squadre antincendio boschivo del genovese –:

quali provvedimenti, anche legislativi, intendano prendere al fine di un più articolato contrasto della piaga degli incendi boschivi, con particolare riferimento alla Liguria che risulta esserne una delle regioni maggiormente colpite, se non in assoluto;

quali aiuti intendano dare ai nuclei antincendio boschivo già operanti sul territorio ligure, e genovese in particolare;

se non intendano affrontare in maniera più organica il grave problema degli incendi boschivi e delle campagne incolte, anche integrando maggiormente con le strutture della Protezione civile i vari Corpi delle forze armate. (4-01148)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Premesso che la Liguria è tra le regioni maggiormente colpite dagli incendi boschivi, si rende noto che il 1994 è risultato tuttavia un anno durante il quale il fenomeno ha manifestato un sensibile decremento.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 si sono verificati infatti 477 incendi che hanno interessato una superficie complessiva di 2.163 ettari di cui 1.472 boscati. La media del quinquennio 1989-93 è invece di 1.148 incendi che hanno colpito 7.491 ettari di superfici boscate, su un totale di 11.496 ettari.

Nel periodo 1° gennaio-14 dicembre 1994 il Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.), su richiesta del Centro Operativo Regionale della Liguria, è intervenuto con varie unità aeree di cui dispone per lo spegnimento di incendi boschivi verificatisi soprattutto nelle province di Genova e Savona.

Di grande rilevanza sono stati i due incendi sviluppatisi lungo la penisola di Portofino e in località Monte Marmi del Comune di Boissano, che hanno richiesto 154 lanci di estinguenti con aereo Canadair *e 4 lanci con aereo* G 222.

Nel periodo estivo sull'aeroporto di Genova viene rischierato un aereo anfibio Canadair CL 215. *Quest'ultimo è stabilmente rischierato nella regione assieme ad 1 elicottero* AB 412 *dell'aviazione Esercito e ad 1 elicottero* AB 212 *della Marina Militare.*

Sono stati, inoltre, impegnati, nella precedente campagna anti-incendi boschivi 1994, 1 aereo C 130 *ed 1* G 222.

Detti aeromobili hanno effettuato 891 lanci per tonnellate 174 di ritardante e 1167 di estinguente per un totale di 165 ore e 43 minuti di volo.

Si aggiunge che la presenza di vaste superfici pascolive od incolte in prossimità dei centri urbani e la diffusa antropizzazione del territorio ligure, specie lungo le riviere, determinano sovente la minaccia del fuoco a case di civile abitazione, il cui coinvolgimento è stato finora evitato grazie al pronto intervento del personale forestale, dei vigili del fuoco e dei volontari.

Per i gruppi di volontari organizzati, costantemente impiegati, e coordinati dal personale del Corpo Forestale dello Stato, la Regione Liguria, con i finanziamenti a disposizione, sta gradualmente provvedendo a dotare i componenti delle squadre di attrezzature individuali o di gruppo, oltre ad automezzi quali autobotti leggere e fuoristrada.

I volontari vengono anche assicurati dalla Regione medesima contro eventuali infortuni derivanti dall'attività antincendio.

Inoltre, com'è noto, da diversi anni si svolgono campagne di sensibilizzazione a livello nazionale e regionale per educare il cittadino al rispetto dell'ambiente naturale e

ad evitare comportamenti che favoriscano lo sviluppo e la propagazione del fuoco.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Luchetti.

MATACENA, BERGAMO e SICILIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere – premesso:

che il Ministro delle finanze, fino al momento del suo incarico, Presidente dell'Ascotributi, che associa tutti i concessionari del servizio di riscossione delle entrate erariali, comunali e consortili, era perfettamente a conoscenza dello stato pietoso in cui versa tutto il servizio di riscossione dei tributi, tale da far prevedere un tracollo di tutto il sistema riscuotitivo, penalizzato, com'è noto, dalla mancata soluzione dei gravissimi problemi applicativi che pesano sulla gestione, funzionalità ed efficienza del sistema stesso;

che le organizzazioni sindacali della categoria, hanno proceduto a denunciare alle Procure della Repubblica di Roma e di Palermo, la Direzione Centrale della Riscossione per gravi irregolarità ed inadempienze riguardanti alcuni concessionari del servizio in questione per non aver posto tempestivi interventi atti a rimuovere situazioni comportanti violazioni di norme penali e/o di precisi obblighi relativi al funzionamento del servizio (mancato versamento cauzione, sportelli rimasti chiusi, denunce di evasione contributive, mancata formazione di elenchi residui, eccetera), tutte ragioni che sarebbero « per legge » motivi di « decadenza » dei concessionari interessati;

che alcuni concessionari (Foggia B, Reggio Calabria, Catanzaro B, Napoli B, eccetera) o non hanno integrato la cauzione nel tempo imposto dalla legge, oppure vi hanno provveduto con notevole ritardo, senza che la Direzione Centrale della Riscossione sia intervenuta mettendo così in pericolo la riscossione stessa dei carichi iscritti a ruolo;

che la riscossione coattiva delle imposte indirette, dei diritti doganali e delle altre entrate non soggette all'obbligo dell'anticipazione, ha raggiunto, sin dal 1991, una percentuale irrisoria di riscossione (3,40 per cento del carico iscritto a ruolo) ridicolizzando gli uffici e gli altri organi accertatori che hanno posto in essere faticosissimi accertamenti ed inducendo gli altri contribuenti a comportamenti omissivi e dilatori e, comunque, elusivi dell'obbligo tributario;

che una parte notevole delle Procure della Repubblica d'Italia (ad esempio Napoli, Salerno, Caserta, Firenze, Chieti eccetera) sono intervenute per porre fine ad un malcostume nell'effettuare in un giorno numerosissimi atti d'irreperibilità del contribuente o di nullatenenza, verbalizzati a tavolino, con la connivenza degli ufficiali della riscossione;

che la Direzione Centrale della Riscossione ha concesso ai concessionari numerose sospensioni di versamento, sotto forme di tolleranze, nonché sanatorie di termini ed abbandono di penalità in forma generalizzata;

che la Direzione Centrale della Riscossione non ha mai assicurato al sistema riscuotitivo tempestività e razionalità nelle istruzioni operative con la conseguenza che tutta la categoria interessata è venuta a trovarsi nell'assurda ed ingiustificata posizione di non poter fruire di un indirizzo univoco ed un tempestivo conforto al proprio operato –:

quali siano i costi del servizio di esazione che hanno raggiunto l'iperbolica cifra di duemila miliardi di lire;

cosa si ritenga di dover fare per migliorare e definire:

i rapporti con i contribuenti che chiedono maggiore chiarezza nei loro adempimenti e meno spreco di soldi e di tempo;

il problema della redditività dei concessionari, minato da vistosi difetti di

struttura, mai affrontati ed eliminati per incapacità del corpo dirigenziale della direzione centrale della riscossione;

la necessità di rimuovere la mediocrità inoperosa, riqualificando e rivitalizzando un settore investito di delicati compiti e funzioni, al fine di una corretta e competente gestione di uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema impositivo. (4-08033)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche sollevate dalle SS.LL. Onorevoli, si osserva, preliminarmente, che le denunce da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, nei confronti della Direzione Centrale per la Riscossione, risultano già concluse con l'archiviazione disposta dal magistrato inquirente e che per l'unico caso di mancata prestazione della cauzione, verificatosi nei cinque anni di durata del periodo transitorio di gestione, è stata regolarmente dichiarata la decadenza del concessionario.*

In relazione al problema dell'adeguamento, mediante integrazione, delle cauzioni richieste ai concessionari del servizio di riscossione (ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi), si rileva che la commissione consultiva (prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto), con parere reso nella seduta del 23 febbraio 1994, ha ritenuto che la proposta avanzata, al riguardo, dalla competente Direzione centrale per la riscossione, intese a far dichiarare la decadenza dei concessionari interessati (nel numero di cinque), non dovesse aver seguito. La commissione ha motivato tale orientamento con l'assenza di pregiudizio per l'erario dal ritardo di che trattasi (atteso che tutto il periodo di gestione restava coperto da garanzia) nonché con la esimente relativa alle lungaggini burocratiche connesse al rilascio delle garanzie fideiussorie da parte degli istituti di credito ovvero degli istituti di assicurazione appositamente autorizzati, in tal senso, con decreto del Ministro delle finanze.

Per quanto concerne « la riscossione coattiva delle imposte indirette, dei diritti doganali e delle altre entrate non soggette all'obbligo dell'anticipazione », si rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto n. 43 del 1988 e del conseguente affidamento ai concessionari della riscossione dei predetti tributi, è stata oggetto di iscrizione a ruolo una ingente massa di partite riferite a violazioni verificatesi, nella maggior parte dei casi, molti anni prima delle suindicate iscrizioni e che non avevano formato oggetto di procedure esecutive da parte degli allora competenti uffici accertatori. Si è verificato, pertanto, un rilevante distacco temporale tra il momento della violazione e quello dell'esecuzione forzata che ha comportato, di conseguenza, l'impossibilità di procedere ad una efficace azione di recupero coattivo.

Per quanto inerisce le inchieste, tuttora in corso, da parte dell'Autorità giudiziaria in relazione al lamentato « malcostume nell'effettuare in un giorno numerosissimi atti di irreperibilità del contribuente o di nullatenenza, verbalizzati a tavolino, con la connivenza degli ufficiali della riscossione » si osserva che questa Amministrazione, consapevole della gravità del problema emerso presso talune concessioni, ha provveduto a richiedere agli organi competenti la predisposizione di verifiche mirate al controllo della regolarità dell'operato degli ufficiali di riscossione e del rispetto della normativa vigente in tema di inesigibilità delle quote di tributi iscritti a ruolo.

Per quel che riguarda le asserite « numerose sospensioni di versamento sotto forma di tolleranze », concesse dalla Direzione centrale per la riscossione, si precisa che quest'ultima, che opera sulla base di istruttoria svolta dagli organi periferici, ha assunto le relative determinazioni sulla base dei criteri restrittivi e vincolanti elaborati dalla citata commissione consultiva e riportati in pareri resi negli anni 1990 e 1991.

Relativamente alla presunta concessione di « sanatorie di termini ed abbandono di penalità in forma generalizzata », si osserva che questo Dicastero, nella materia in questione, si è attenuto alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Infatti le uniche sanatorie intervenute negli ultimi anni, sia di termini procedurali che di irregolarità

*formali e sostanziali, sono state disposte dall'articolo 12, commi 3, 5, 5-*bis, *5-*ter, *5-*quater, *del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75.*

Va, inoltre, osservato che l'asserita mancanza di tempestività e razionalità nelle istruzioni operative da parte della Direzione centrale per la riscossione non sembra trovare riscontro nell'operato della Direzione medesima. Risulta, infatti, che la Direzione ha fornito numerose istruzioni ai concessionari del servizio (tramite gli organi periferici e la Ascotributi) al fine di garantire il puntuale svolgimento dei compiti agli stessi assegnati. Giova segnalare, a tale proposito, le istruzioni diramate in tema di disciplina del passaggio dal pregresso sistema esattoriale all'attuale sistema concessorio; di autorizzazione alla cessione di azioni di società concessionarie; di compilazione di conti giudiziali; di modalità di effettuazione di verifiche alle concessioni; di rilevazione dei dati quadrimestrali delle gestioni; di disciplina degli adempimenti da parte dei contribuenti, delle aziende di credito e dei concessionari per la tenuta del conto fiscale; di disciplina dei residui di gestione e le istruzioni operative fornite ai concessionari in tema di I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili).

Per quel che concerne i quesiti posti nell'ultima parte dell'interrogazione, si rappresenta che i costi del servizio di riscossione dei tributi, in base all'ultimo dato disponibile, elaborato dall'organo informatico, risale al 1993 e risulta, secondo il criterio di competenza, di 1.942 miliardi di lire (1.885 miliardi per cassa). La parte di essi gravante sul bilancio dello Stato ammonta a 1.000 miliardi, pari all'entità del relativo stanziamento annuale, rimasto immutato fin dall'anno 1990, mentre la rimanente parte è a carico dei contribuenti.

Quanto alle iniziative intraprese da questa Amministrazione per migliorare e definire i rapporti con i contribuenti, si osserva che rispondono a tali finalità l'istituzione del conto fiscale e la modifica delle cartelle di pagamento.

In particolare utilizzando il conto fiscale e contributivo (con decorrenza dal 1° gennaio 1994) i contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono fruire di una facilitazione nelle modalità di effettuazione dei pagamenti ed ottenere rimborsi di imposta in tempi indubbiamente più brevi.

La seconda iniziativa, relativa alle cartelle di pagamento è intesa a predisporre nuove cartelle volte a rendere maggiormente informati i contribuenti sulle cause delle iscrizioni a ruolo nonché sulle possibilità di difesa.

L'Amministrazione finanziaria, inoltre, ha assunto ulteriori iniziative finalizzate a semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti ed a rendere più efficace ed incisiva l'attività di riscossione. Dette iniziative, contenute nel recente disegno di legge concernente « Norme di semplificazione e razionalizzazione in materia tributaria », consistono, tra l'altro, nel raggruppamento in unico versamento delle ritenute alla fonte di importo inferiore alle lire 300.000 e nella cessione dei crediti d'imposta per qualsiasi tributo con estensione dei crediti formatisi nell'ambito del gruppo.

Per quanto concerne il problema della redditività dei concessionari, si osserva che esso è strettamente collegato a quello relativo alla misura dei compensi di riscossione, compensi determinati, allo stato, sulla base del parere, reso nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994, della già citata commissione consultiva. Tuttavia si evidenzia che, al fine di riconsiderare i compensi in occasione della revisione biennale prevista dall'articolo 61 del citato decreto n. 43 del 1988, sono in corso taluni monitoraggi tesi a determinare i costi di gestione delle singole concessioni.

Per quel che afferisce, infine, la denunciata « necessità di rimuovere la mediocrità inoperosa, riqualificando e rivitalizzando un settore investito di delicati compiti e funzioni » si osserva che la produttività espressa dalla Direzione centrale per la riscossione, specie negli ultimi tempi, risulta soddisfacente ed, a tal fine, basti ricordare la conclusione del complesso iter *di conferimento delle concessioni di durata decennale, nel rispetto delle scadenze prescritte dal suindicato decreto n. 43 del 1988.*

In un'ottica di riorganizzazione e di rilancio operativo della struttura, si è anche provveduto di recente (decreto del Ministro delle finanze del 12 luglio 1995) a potenziare le competenze della Commissione consultiva, assicurando, in tal modo, una più approfondita ponderazione dei delicati e complessi interessi affidati alla gestione della citata Direzione.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

MATTIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere – premesso che:

la società SNAM ha recentemente, in data 18 luglio 1994, ottenuto dal comune di Foligno la concessione di portare a termine la costruzione sul piano di Ricciano di un manufatto costituito da un grosso basamento di cemento armato, che supporta una casupola prefabbricata in lamiera, quale struttura destinata al telecomando di una valvola di scarico, già da tempo installata presso il metanodotto algerino;

il manufatto in oggetto, di pesantissimo impatto ambientale, ben visibile da grande distanza, sorge in zona già qualificata dal piano urbanistico territoriale tra quelle di particolare pregio ambientale, inserita nella ipotesi di Parco regionale di Colfiorito, una zona che vede tra l'altro in questi giorni sancito con legiferazione della Regione dell'Umbria il riconoscimento di Riserva naturale protetta;

nel 1992 il Capo Settore dell'Ufficio Urbanistica ed Ambientale e l'Assessorato all'Urbanistica di Foligno, rilasciò una prima concessione edilizia tempestivamente sospesa per Ordinanza del sindaco di Foligno, nel giugno 1992, dietro denuncia del Difensore civico sollecitato dall'architetto a suo tempo estensore del PUC;

successivamente si registrava anche l'avvio di procedimento da parte della Corte dei conti nei confronti dei già citati funzionari con richiesta di risarcimento dell'erario per danno ambientale;

dietro pressioni della SNAM;

nonostante che gli Uffici regionali fossero propensi alla demolizione, il comune di Foligno ha rilasciato la seconda concessione edilizia in data 18 luglio 1994, concessione dichiarata illegale dalla regione e quindi soggetta ad annullamento da parte del sindaco;

premesso che tale superamento di ostacoli e revoca della sospensione dei lavori ha potuto aver luogo col registrare in seno alla « ...integrata commissione » il parere favorevole di un ingegnere « legato alla Amministrazione comunale, nell'ambito della stessa Commissione edilizia », il quale dichiaratosi *tout court* esperto ambientale, introduceva ridicole misure mitigatorie, sulle quali è « calato » poi lo sbrigativo « nulla osta » di un architetto dei B.A.A.S. di Perugia;

gli stessi dirigenti della SNAM, pur rilevando che le contestazioni ricevute e richieste di attenuazione del danno sono ai livelli più bassi da loro registrati nel corso di similari occasioni e premesso che, pur ammettendo il personale rammarico, per lo scempio riconosciuto, essi intendono procedere al completamento dei lavori, con la imminente installazione di una antenna metallica provvista di scala esterna di altezza di metri 15, la cui devastante ripercussione sul valore paesaggistico del luogo è ben immaginabile, (una operazione che non è surrogata da alcuna normativa che preveda il comando a distanza delle valvole di sicurezza);

ogni denuncia a tutti gli enti preposti alla salvaguardia dell'ambiente è stata fino ad oggi ignorata, e premesso che di un telegramma di protesta inviato al Ministro per l'ambiente Altero Mattioli in data 16 agosto 1994, si è addirittura perduta ogni traccia –:

quali provvedimenti intendano adottare di fronte a simili atti che, col pretesto di una astratta ottimizzazione ed una generica definizione di pubblica utilità (peraltro neppure invocata in questo caso), hanno come unico risultato l'irrimediabile

compromissione di una porzione territoriale di elevato pregio paesaggistico e al tempo stesso registravano un intreccio di protezioni, complicità, agevolazioni, proprio da parte di chi è tenuto per ufficio e dovere morale alla tutela e alla salvaguardia del territorio. (4-05604)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente quanto segue.*

Nel Comune di Foligno si trova un impianto di intercettazione, del metanodotto Recanati-Foligno, costituito da una valvola, con tubazioni accessorie, contenute in un'area recintata di 3 x 5 mq.

Al fine di telecontrollare e telecomandare la suddetta valvola la Snam S.p.A. ha deciso di ampliare tale impianto. L'area aggiuntiva ricopre una superficie di 13 x 13 mq all'interno della quale è stato posizionato un edificio prefabbricato necessario per contenere le relative strumentazioni.

La parte in cemento (a cui fa riferimento l'interrogazione) sostituita da un cordolo di calcestruzzo armato ed è a sostegno della recinzione dell'impianto, di 1.30 m.

Per la realizzazione dell'ampliamento di cui sopra, la Snam SpA, in data 29.01.92, ha inviato al comune la concessione edilizia, che è stata rilasciata il 30.06.92.

Dopo un anno, quando ormai i lavori erano quasi ultimati (rimanevano da completare: il montaggio del palo, il montaggio dell'attuatore, la modifica del by-pass *ed i collegamenti elettrici) il sindaco ha ordinato la sospensione dei lavori, ritenendo che il muro di sostegno centrale e quello esterno fossero stati realizzati non rispecchiando il progetto approvato.*

La Snam S.p.A., di conseguenza, ha consegnato al Comune di Foligno il rilievo dei lavori eseguiti e la richiesta di variante in corso d'opera, osservando che tali difformità non erano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

In data 12.07.94 è stata rilasciata, dal Comune di Foligno, la nuova concessione che consente il completamento dei lavori.

Le prescrizioni aggiuntive contenute nella nuova concessione, e che riguardano essenzialmente la sistemazione esterna dell'impianto, sono: la colorazione dei muri in cemento nella gamma delle terre, il raccordo delle scarpate, la piantumazione di specie arboree e cespugli oltre all'interramento della linea elettrica.

In data 18.11.94 la Snam S.p.A. ha ripreso i lavori limitatamente alla parte elettrica, al montaggio dell'attuatore ed alla modifica del by-pass.

Il Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali: Frattini.

MIGNONE. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

i produttori agricoli della Basilicata hanno inoltrato istanza al fine di ottenere la liquidazione dell'indennità compensativa in attuazione di regolamenti comunitari in materia sollecitando il pagamento della relativa somma a mezzo di assegni circolari recapitati al proprio domicilio; a tal fine e in tal senso l'EIMA ha stipulato con il Banco di Napoli una chiara convenzione;

purtroppo questo istituto di credito non solo ha disatteso le indicazioni della convenzione invitando i produttori a riscuotere direttamente presso i propri uffici ma talora è anche inadempiente rendendo non sempre disponibile denaro in contanti, con il verosimile obiettivo di far aprire nuovi conti correnti presso i propri sportelli;

anche questa disfunzione, apparentemente insignificante, deve richiamare l'attenzione sulla politica bancaria, notoriamente penalizzante per i piccoli agricoltori del Mezzogiorno d'Italia, che spesso cadono nelle spire degli usurai per poter far fronte alle proprie necessità finanziarie;

se non ritenga di dover intervenire presso il Banco di Napoli sollecitandolo a rispettare la convenzione con l'EIMA e a procedere al pagamento dell'indennità compensativa con l'emissione di assegni circolari, anziché distrarre dal proprio la-

voro gli agricoltori invitandoli a riscuotere – tra l'altro, in modo aleatorio – le loro spettanze presso i propri uffici. (4-06980)

RISPOSTA. — *In relazione al problema del pagamento degli aiuti ai seminativi – anno 1994 – affidati dall'EIMA al Banco di Napoli, l'Ente ha contattato le sedi di Roma e di Napoli dell'Istituto di credito per avere assicurazioni circa l'esito dei pagamenti stessi.*

Il suddetto Istituto, con comunicazione ufficiale, ha risposto di aver eseguito tutti i pagamenti in conformità agli accordi, e che gli stessi sono andati a buon fine. L'Istituto ha inoltre assicurato la trasmissione all'Ente di un elenco nominativo dei bonifici disposti.

Il Servizio Ispettivo dell'EIMA ha comunque avviato una procedura di accertamenti sulle eventuali irregolarità nello svolgimento del servizio da parte del Banco di Napoli.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Luchetti.

MIGNONE. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere – premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1987 fu approvato l'Accordo di programma per la reindustrializzazione e la realizzazione di un Parco tecnologico della Val Basento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1987;

l'Accordo di programma, scaduto il 31 dicembre 1992, è stato prorogato due volte: fino al 30 giugno 1994 e, poi, fino al 30 aprile 1995;

dopo otto anni sono scarsi gli effetti occupazionali;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 1994 è stata stabilita la « rifasatura » dell'Accordo di programma, prorogando innanzitutto la validità dell'Accordo e inserendo poi nell'area industriale altre aziende, in aggiunta a quelle del settore chimico, per la sopraggiunta modificazione della struttura produttiva dell'area stessa;

la « rifasatura » prevede la reindustrializzazione e la realizzazione di un Parco tecnologico come sostegno infrastrutturale alle imprese;

nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1995 è stata pubblicata la Delibera CIPE del 22 novembre 1994 sulle « Modificazioni ed integrazioni all'Accordo di programma della Val Basento »;

il termine di scadenza dell'Accordo è fissato al 30 aprile 1995;

la imprenditoria locale ha predisposto propri progetti e li ha già presentati per l'approvazione e il finanziamento;

in Basilicata c'è una disoccupazione che, superando il 30 per cento della forza-lavoro, costituisce un pericolo per la tenuta dei buoni rapporti sociali;

il Parco tecnologico della Val Basento riscuote il vivo interesse non solo dei comuni e degli organismi economico-finanziari di Matera e provincia, ma di tutta la regione essendo esso il primo vero nucleo di ammodernamento – assieme alla FIAT di Melfi – del sistema produttivo della Basilicata –:

se non intenda accelerare la procedura per la realizzazione delle opere collegate al Parco tecnologico della Val Basento per evitare la emarginazione e per ridare fiducia agli operatori economici, ai giovani, alle popolazioni della regione Basilicata. (4-09527)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto si ricorda che in vigenza del sistema dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui alla cessata legge n. 64/1986 fu avviato l'accordo di programma per attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, approvato con D.P.C.M. 30 dicem-*

bre 1987 e successivamente modificato ed integrato con il protocollo di intesa, sottoscritto il 18 marzo 1994.

L'accordo di programma ha per oggetto:

la reindustrializzazione dell'area della Val Basento, attraverso la ristrutturazione delle attività chimiche esistenti, l'insediamento di attività industriali di riconversione e la promozione di nuove iniziative produttive, al fine di perseguire il riequilibrio occupazionale nella stessa area basentana;

la realizzazione di un Parco Tecnologico a sostegno dello sviluppo industriale nell'area attrezzata attraverso la costruzione di un Società di gestione dei servizi per le imprese insediate nell'area del parco e nel relativo territorio di gravitazione.

Prima della scadenza originariamente prevista, su proposta dell'ex Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentiti i soggetti firmatari, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 489/92, con proprio decreto del 30.12.1992, ha prorogato i termini dal 30 dicembre 1992 al 30 giugno 1994, al fine di proseguire nella attuazione degli obiettivi posti alla base dello stesso accordo, in ordine al completamento delle opere e delle attività in corso, all'avvio della realizzazione delle iniziative produttive promosse dall'ENI ed all'attuazione degli adempimenti concernenti la realizzazione del Parco tecnologico.

Successivi decreti di questo Ministero hanno poi portato il termine di scadenza dell'accordo al 30.04.1995 e poi al 31.12.1995.

Il progetto di reindustrializzazione, rispetto all'accordo approvato con D.P.C.M. del 30.12.1987, prevedeva un equilibrio occupazionale di 2.900 posti di lavoro. Alla data del 31 gennaio 1994 risultavano 1.440 occupati in attività produttive esistenti ed un residuo di 1.460 posti di lavoro ancora da realizzare, di cui:

534 relativi a personale in Cassa integrazione guadagni;

99 relativi a personale in mobilità e residui 827 da coprire con nuovi posti di lavoro.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'accordo di programma sottoscritto il 30.12.1987 è stato adeguatamente modificato ed integrato con il protocollo d'intesa sottoscritto il 18.03.1994 ed approvato dal CIPE il 22.11.1994.

Tale atto ha stabilito l'inserimento di nuove iniziative produttive capaci di creare nuovi posti di lavoro.

Al 31.01.1994 sono state acquisite numero 71 domande di finanziamento per un totale di investimenti dichiarati di 1.243 miliardi di lire.

Poiché le domande risultano esuberanti rispetto alle disponibilità finanziarie stanziate in rapporto ai posti di lavoro da realizzare, si dovrà procedere ad una graduatoria per l'ammissione alla fase di istruttoria.

Tale fase istruttoria ha potuto essere avviata solo dopo l'emanazione del decreto concernente le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *del 31.03.1995 e che ha fissato i criteri per la formazione della cennata graduatoria di priorità di ammissibilità delle iniziative alle agevolazioni.*

Da parte dell'ex Agensud risultano approvate iniziative per un totale di investimenti di 267 miliardi, comportanti un onere per lo Stato per investimenti in conto capitale ed in conto interessi di lire 127 miliardi, di cui già erogati 60 miliardi, con un residuo quindi di 67 miliardi ancora da erogare al 31.12.1994.

Per quanto attiene alle nuove iniziative, sono stati preventivamente stimati investimenti per 500 miliardi, con un onere complessivo a carico dello Stato di 250 miliardi di lire.

In quanto alla realizzazione del Parco tecnologico sono state avviate le seguenti fasi:

acquisizione di impianti di servizio e di opere infrastrutturali di proprietà dell'Enichem da mettere a disposizione delle aziende insediate nell'area attrezzata;

realizzazione di infrastrutture varie nell'agglomerato industriale di Val Basento

(opere idrico-fognarie, centro servizi, opere stradali, ecc.), in parte completate ed in parte in via di ultimazione;

attivazione della Società di gestione dei servizi del Parco;

espletamento di appalto-concorso per la elaborazione del progetto generale del Parco tecnologico e del progetto di massima di un 1° stralcio funzionale.

Per la realizzazione del Parco tecnologico, l'accordo ha previsto un costo complessivo pari a circa 227 miliardi di lire.

A fronte di tale previsione di spesa, la ex *Agensud ha impegnato circa 122 miliardi di lire, di cui:*

circa 98 miliardi per acquisizione cespiti ex *Enichem e per spese generali varie;*

circa 24 miliardi per la realizzazione di infrastrutture di immediata esecutività.

Oltre ai suddetti 24 miliardi di lire, sono stati inoltre assunti impegni per complessive lire 64 miliardi circa a valere sui fondi del 1° triennio di attuazione della legge 64/86.

Nel complesso, quindi, a tutt'oggi è stato assunto un impegno per circa 186 miliardi di lire, a fronte del quale sono state effettuate erogazioni per complessive lire 155 miliardi.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione della fase di progettazione del Parco tecnologico si fa presente che, a seguito di appalto-concorso, il Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera presentò all'allora Dipartimento per il Mezzogiorno un piano strategico generale ed un primo stralcio di opere infrastrutturali del realizzando parco tecnologico Val Basento, a parziale modifica di quanto stabilito all'articolo 6 — punto B, dell'accordo di programma approvato con D.P.C.M. del 30.12.1987.

In ordine a detti elaborati furono formulate osservazioni e riserve sia dal cessato dipartimento che da parte del Consiglio regionale della Basilicata.

A seguito poi delle intervenute modificazioni ed integrazioni all'accordo, l'Ente consortile ha rivisto il piano strategico delineato con il citato appalto concorso ed ha predisposto una serie di progetti di opere che riportano il disegno progettuale alle originarie previsioni dell'accordo del 30.12.1987

Tali progetti risultano essere stati trasmessi alla Regione affinché la stessa, ai sensi del punto B.1 del testo modificato ed integrato dell'accordo di programma Val Basento, provvedesse ad approvare « il progetto generale ed il 1° stralcio funzionale » del parco tecnologico in argomento.

Da parte sua, la Regione ha di recente provveduto ad approvare solo « sotto condizione » la ridefinizione del predetto progetto generale e del relativo 1° stralcio.

In ordine ai singoli progetti infrastrutturali, poi, la stessa Regione non ha ritenuto di poterli approvare perché configurabili solo come « progetti di massima » e perciò non cantierabili.

A giudizio della Regione, pertanto, è necessario che il Consorzio provveda a mettere a punto la progettazione delle diverse opere da realizzare per ricondurla al livello di « progettazione esecutiva » necessaria per assicurare la piena cantierabilità. Solo dopo tale redazione, la Regione stessa ritiene possibile la formale espressione di parere ai sensi della legge regionale 24.04.1990, n. 23.

Il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Carzaniga.

OLIVO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con legge n. 413/91 e successivi decreti legislativi nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992 è stata prevista la soppressione delle Commissioni tributarie di 1° e 2° grado e l'istituzione delle Commissioni tributarie provinciali e regionali;

bisogna reperire personale idoneo per le segreterie delle suddette istituende Commissioni e che sarebbe oltremodo opportuno utilizzare, per il buon funzionamento delle stesse, la professionalità acquisita dai Responsabili dei servizi di Segreteria in servizio presso le cessande Commissioni;

gran parte dei Responsabili dei servizi di Segreteria delle Commissioni di 1° e 2° grado sono inquadrati nella 7ª qualifica funzionale, che gli stessi non sono stati inquadrati al 9° livello ai sensi della legge n. 254/88 comma 4° pur avendone diritto, che per tale mancato inquadramento si è creato un voluminoso contenzioso attualmente al TAR del Lazio, che il mancato inquadramento al 9° livello dei Responsabili dei servizi di Segreteria non consentirà di utilizzare tale personale nei servizi delle istituende Commissioni tributarie, in relazione alle funzioni espletate, sprecando quindi preziose professionalità —:

se ritenga opportuno provvedere all'inquadramento al 9° livello dei Responsabili dei servizi di Segreteria delle Commissioni tributarie di 1° e 2° grado che svolgono tali funzioni da oltre un ventennio (1974-1995) ed appartenenti alla 7ª qualifica funzionale e ciò al fine di poter utilizzare nelle istituende Commissioni, nelle funzioni proprie (direttive e di coordinamento) personale professionalmente preparato e di rendere giustizia sostanziale a quanti hanno dato il proprio contributo per moltissimi anni senza alcun riconoscimento sostanziale. (4-09456)

RISPOSTA. — *In merito alla richiesta presentata dalla S.V. Onorevole di inquadrare nella IX qualifica funzionale i responsabili dei servizi di segreteria delle Commissioni Tributarie di 1 e 2, grado, che svolgono tali funzioni da oltre un ventennio, e ciò al fine di poter utilizzare nelle istituende Commissioni Tributarie provinciali e regionali personale professionalmente preparato, e di rendere giustizia sostanziale a quanti hanno reso il loro contributo lavorativo, si fa presente che l'articolo 1, 1° comma della legge 7 luglio 1988, n. 254 prevede l'inquadramento nella IX qualifica funzionale a decorrere dal 1° gennaio 1987 dei direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché del personale che alla data di entrata in vigore della legge n. 312 dell'11-07-80, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata, e del personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno 9 anni e 6 mesi. Il successivo 4 comma dello stesso articolo 1, della suindicata legge n. 254 del 1988, stabilisce che possono conseguire lo stesso inquadramento i direttori appartenenti alla ex carriera direttiva preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno 5 anni di effettivo esercizio della funzione. Pertanto, al fine di dare esecuzione alle disposizioni citate, si è proceduto, previa acquisizione del parere del Consiglio di amministrazione, alla individuazione dei servizi di particolare rilevanza, ma tra tali servizi non sono stati compresi quelli svolti dai responsabili delle segreterie delle Commissioni Tributarie.*

Infatti la Ragioneria Generale dello Stato, condividendo le argomentazioni svolte dal Dicastero della Funzione Pubblica, ha precisato che beneficiari della disposizione in questione sono esclusivamente gli ex direttori di sezione ed equiparati, pervenuti alla qualifica dopo l'entrata in vigore della legge 11-7-80, n. 312, e che abbiano svolto per un quinquennio antecedente al 1° gennaio 1987 mansioni di rilevante importanza.

Inoltre è da rilevare che il Consiglio di Stato, interrogato da questo Ministero, ha espresso il parere che la disposizione in esame non è una norma di regime applicabile in via permanente, ma è una norma transitoria ed eccezionale, applicabile perciò al solo personale che fosse in possesso della occorrente qualifica, ed avesse maturato il prescritto periodo di servizio alla data di entrata in vigore della citata legge.

La Commissione speciale per il pubblico impiego del Consiglio di Stato ha chiarito pertanto che l'articolo 1 della legge 254/88 in sostanza ha disposto l'inquadramento nella IX qualifica per il personale indicato nel 1 comma (cioè chi rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata, o chi aveva maturato nella carriera direttiva un'anzianità di nove anni e sei mesi) a decorrere dal 1° gennaio 1987, mentre per il personale indicato nel 4 comma (cioè i direttori preposti ad uffici di particolare rilevanza per almeno cinque anni) da una

decorrenza anche successiva a tale data, ma non a quella di entrata in vigore della stessa legge 12/07/88 entro la quale comunque doveva essere stato maturato il quinquennio di effettivo esercizio delle funzioni di rilevante importanza.

Per i motivi esposti, gli impiegati della VII qualifica funzionale non hanno potuto a suo tempo conseguire l'inquadramento nella IX qualifica, poiché risultavano sprovvisti sia della ex *qualifica di direttore di sezione o equiparata, sia del requisito relativo all'espletamento per almeno un quinquennio delle mansioni sopra descritte.*

Peraltro, si deve precisare che con decreto legislativo 31-12-92 n. 545 relativo all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione ed all'organizzazione degli uffici di collaborazione, il legislatore ha previsto nell'articolo 48, 2 comma, l'inquadramento nella VIII qualifica funzionale degli impiegati di VII qualifica in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio od equivalenti, che per almeno cinque anni abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o più sezioni, purché risultanti da provvedimenti formali di udienza con data anteriore alla entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 545 del 1882. All'inquadramento si potrà procedere, come previsto al 1° comma, dopo che verrà data attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 32 e 46 del citato decreto legislativo e nel limite dei posti che risulteranno disponibili: le norme citate prevedono che agli uffici di segreteria delle istituende Commissioni tributarie provinciali e regionali siano addetti dipendenti, di questo Ministero compresi in un apposito contingente al quale verrà assegnato il personale in servizio presso le Commissioni tributarie di 1 e 2 grado alla data di insediamento delle nuove Commissioni.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

PARLATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

giungono notizie da parte di familiari di soldati italiani caduti sul fronte russo durante la 2a guerra mondiale, che il Ministero della difesa intenderebbe abbandonare i loro resti, sepolti in quelle terre, almeno per quello che riguarda il cimitero militare campale di SSINGIN nel quale sono state inumate le salme di 150 caduti e di quello vicino di MAKSAEBSKJI contenente altre 30 salme. Poiché nelle vicinanze di tali luoghi sacri si trova un Sovkos denominato kruscijlinski nel quale si sarebbe sviluppata tra il bestiame un'epidemia di carbonchio, le autorità locali, già da due anni, non consentono la dismissione dei due cimiteri e, di conseguenza, la doverosa restituzione all'Italia delle salme dei suoi soldati —:

se quanto asserito dalle autorità russe corrisponda a verità;

in caso positivo, se sia vero che il carbonchio costituisca un pericolo di contagio anche per l'uomo;

e ancora, in caso positivo, se non si possa procedere alla disinfestazione della zona che dovrà essere oggetto di riesumazione dei caduti che vi sono sepolti e che, si ricorda, in totale sono circa 180.

(4-12046)

RISPOSTA. — *Risponde a verità che in località Ssingin e Maksaebskji sono state individuate due aree in cui a suo tempo sorgevano cimiteri militari italiani.*

Le Autorità locali di Ssingin, più volte sollecitate ad autorizzare l'effettuazione delle attività di ricerca ed esumazione dei Caduti italiani, non hanno però sino ad oggi rilasciato tale autorizzazione, poiché nel luogo sono state sepolte anche carcasse di bestiame abbattuto per una epidemia di carbonchio maligno.

Per quanto riguarda i caduti di Maksaebskji, invece, non hanno dato esito positivo i sondaggi per le esumazioni — iniziati nel 1993 e proseguiti nel 1994 — in quanto precedenti lavori per la costruzione della strada che collega Kruscilin a Ssingin hanno sconvolto il terreno vanificando così ogni ricerca.

In ordine al secondo punto dell'interrogazione, si rappresenta che la Difesa non è

in possesso di informazioni che possano mettere in dubbio quanto asserito dalle Autorità comunali e regionali russe.

Sul piano medico, per il carbonchio esiste pericolo di contagio per l'uomo. Si fa presente, infine, che la disinfestazione dell'area di Ssingin, più volte richiesta, non è stata fino ad ora effettuata per l'asserita impossibilità da parte delle Autorità competenti di darvi corso.

Nell'attesa che si possa addivenire ad una soluzione, è stato disposto che nell'area suddetta sia provvisoriamente realizzata una stele commemorativa di pietra con targa in bronzo riportante una scritta a ricordo dei Caduti italiani.

Il Ministro della difesa: Corcione.

PROVERA, PETRINI, MARONI, LEONI, CERESA e GNUTTI. — *Al Ministro delle finanze* Per sapere – premesso che:

risulta all'interrogante che:

negli ultimi 20 anni il Monopolio di Stato abbia subito perdite per un ammontare di 60.591 miliardi con riferimento ai prodotti da fumo;

la società multinazionale Philip Morris, al contrario, sempre nell'ultimo ventennio, abbia realizzato profitti netti per 22.000 miliardi (profitto annuo 1100 miliardi) per lo smercio di propri prodotti sul mercato italiano;

tali ingentissime perdite avrebbero dovuto e dovrebbero risultare dal bilancio annuale del Monopolio;

un *deficit* così enorme non sia comparso in bilancio e sarebbe quindi configurabile il reato di falso in bilancio;

questa perdita di 60.591 miliardi equivalente al doppio della prossima manovra finanziaria (e che si potrebbe configurare come una colossale truffa ai danni dello Stato) non sarebbe mai stata scoperta o segnalata o denunciata alle autorità competenti anche giudiziarie –:

se tutto ciò risponda al vero;

quali immediati provvedimenti intenda adottare per accertare tutte le eventuali responsabilità e le omissioni che hanno consentito un tale scandaloso sperpero di pubblico danaro;

in particolare se sia stato interessato il SECIT e quali iniziative abbia preso il SECIT stesso. (4-10581)

RISPOSTA. — *L'interrogazione si apre con l'affermazione secondo cui negli ultimi venti anni il Monopolio di Stato avrebbe subito perdite per un ammontare di 60.591 miliardi di lire, affermazione riportata da organi di stampa.*

Al riguardo, ritenendo che una affermazione di tale gravità richiedesse un esame ampio ed approfondito della situazione, si è proceduto alla nomina di una commissione costituita dai rappresentanti più autorevoli dell'Amministrazione finanziaria e da qualificati esperti di settore, presieduta dal Sottosegretario delegato alla materia.

A conclusione dei lavori la Commissione ha presentato una relazione in data 24 luglio scorso, nella quale si rileva che nel decorso ventennio si sarebbero potuti realizzare maggiori introiti per l'erario di livelli paragonabili alla cifra indicata dagli Onorevoli interroganti, soltanto in presenza di una serie di condizioni, e in primo luogo, se fosse stato possibile vendere le sigarette nazionali agli stessi prezzi delle sigarette estere, senza determinare un calo degli acquisti dei prodotti italiani né un aumento del contrabbando.

La Commissione ha peraltro ritenuto che l'ipotesi sia del tutto irrealistica, come dimostra in primo luogo l'esperienza, che ha visto un calo delle vendite di prodotti nazionali (oltreché una espansione del contrabbando) ogni qual volta il divario di prezzo tra la sigaretta MS e le sigarette estere si è venuto a ridurre.

Va peraltro rilevato che gli avanzi finanziari sono frutto di una politica dei prezzi dei prodotti da fumo che ha consentito, in regime di monopolio fiscale, di as-

sicurare ricavi pur in presenza di costi di produzione per elevati rispetto a quelli dei produttori stranieri; costi più elevati che traggono origine in primo luogo dalla frammentazione della produzione in una molteplicità di stabilimenti e nell'esubero di personale.

Tale situazione, peraltro, era ben nota all'Amministrazione: la commissione di studio istituita il 16 gennaio 1981, con decreto del Ministro delle finanze dell'epoca, aveva già evidenziato la necessità di ridurre le manifatture di tabacchi da 21 a 6 e di razionalizzare la struttura distributiva, oltre a porre l'attenzione sull'esistenza di consistenti esuberi di personale e su costi operativi superiori agli standard internazionali.

Il maggiore divario tra prezzi di vendita e costi di produzione che conseguentemente registrano i produttori esteri ha consentito ai medesimi di realizzare sul mercato italiano profitti sensibili, anche se la stima diverge da quella degli Onorevoli interroganti.

Per quanto concerne in particolare la società multinazionale Philip Morris, si fa presente che sul mercato italiano detta società ha collocato quote crescenti di prodotto: dal 19,3 per cento del totale nel 1876 al 47,3 per cento nel 1993; nell'ambito di tale percentuale, peraltro, sono ricompresi i prodotti fabbricati dai Monopoli di Stato su licenza, in cinque manifatture, con l'impiego di circa 1.400 unità di personale, i cui proventi affluiscono ai Monopoli stessi, detratte le royalties dovute alla Philip Morris. La produzione su licenza corrisponde a circa il 14 per cento del mercato, a fronte del 45 per cento della produzione con marchi nazionali, del 33 per cento dei prodotti Philip Morris importati e venduti in Italia e di un residuo 8 per cento di altri prodotti esteri.

Le royalties versate alla Philip Morris nel 1994 per le fabbricazioni su licenza corrispondono a circa 85,5 miliardi di lire, mentre i proventi sulle sigarette importate e vendute in Italia dalle medesima ditta nello stesso periodo possono stimarsi (con un certo margine di approssimazione dovuto al fatto che i dati precisi sui costi di produzione non sono in possesso del Governo) in circa 700 miliardi di lire.

I dati sopra esposti, acquisiti dalla Commissione, consentono di escludere che, anche tenendo conto di altri fattori complementari, possa ritenersi attendibile la stima di proventi totali della Philip Morris sul mercato italiano pari a ventiduemila miliardi di lire in venti anni, soprattutto in considerazione del fatto che all'inizio del ventennio la quota di presenza di tale ditta sul mercato era molto più limitata.

Si ribadisce, dunque, che dai dati esposti emerge l'infondatezza della notizia relativa alla esistenza di falsi in bilancio o di altri fatti passibili di sanzioni o censure.

Si aggiunga che un appunto inviato al Ministro delle finanze dal direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, vertente sulla problematica in oggetto, è pervenuto al Servizio Centrale degli Ispettori tributari, ma il direttore di questo organismo ha immediatamente ritrasmesso il documento al Ministro, non ritenendo sussistente la competenza del Se.C.I.T. sulle questioni dedotte. Non si ha motivo di dissentire da tale valutazione.

In termini sostanziali rimane comunque il problema della efficienza imprenditoriale e della concorrenzialità dell'attività produttiva dei prodotti da fumo italiani.

Si è già detto delle proposte di ristrutturazione avanzate dalla Commissione istituita nel 1991, alle quali si è dato seguito con un piano concordato con le organizzazioni sindacali che prevede la chiusura di un primo gruppo di manifatture e una riduzione di personale di oltre 1.200 unità.

Non si può tuttavia nascondere che queste misure non possono considerarsi conclusive: la soluzione definitiva del problema, infatti, non potrà venire che nell'ambito di un diverso assetto istituzionale della struttura preposta alla produzione, un assetto di tipo privatistico, unico in grado di garantire quella gestione rigorosamente imprenditoriale, ispirata alla logica della efficienza e della produttività evidentemente auspicate dalle SS.VV. Onorevoli e totalmente condivisa dal sottoscritto.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

PROVERA e CERESA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

il Se.C.I.T. ha condotto un'indagine fiscale su alcune società a responsabilità limitata anche di consulenza legale e tributaria del professor Giulio Tremonti, società che sembrerebbero espressamente vietate dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e pertanto definibili società di comodo, a danno quindi del fisco –:

se corrispondano o meno al vero i seguenti fatti pervenuti a conoscenza dell'interrogante:

il dottor Alberto Cozzella, Direttore del Se.C.I.T. avrebbe posto all'ordine del giorno della seduta del 3 luglio del Comitato di Coordinamento una memoria del professor Tremonti, quando è noto che il Comitato di Coordinamento è un organo interno del Se.C.I.T. cui non possono accedere i contribuenti;

lo stesso dottor Cozzella non avrebbe provveduto a trasmettere copia di tale memoria all'ispettore titolare dell'inchiesta;

il dottor Cozzella avrebbe letteralmente chiesto scusa all'ex-Ministro Tremonti (come risulterebbe da verbale) per la fuga di notizie dell'indagine che lo riguarda, quando lo stesso dottor Cozzella, venendo meno ai doveri di riservatezza di ufficio, essendo l'indagine in corso, avrebbe di recente fatto pubblicare sue note su vari organi di stampa con cui dichiara il dottor Claudio Zucchelli (nominato dal Tremonti Segretario Generale del Ministero delle Finanze) estraneo a qualsiasi indagine del Se.C.I.T.;

il dottor Salvatore Tutino, titolare dell'inchiesta sui compensi arbitrali riguardante il dottor Claudio Zucchelli, con nota del 20 giugno 1995, in pratica viene a smentire al riguardo lo stesso Direttore del Se.C.I.T. Cozzella che pare preoccuparsi più di alcuni contribuenti « eccellenti » sottoposti a indagine fiscale che dell'immagine del servizio cui è preposto, ossia il Se.C.I.T, deputato alla lotta all'evasione fiscale;

il dottor Cozzella avrebbe assunto di fatto gli incarichi pubblici di membro del Comitato Generale Giochi e della Commissione Consultiva per la Riscossione dei Tributi, incarichi retribuiti mensilmente per circa 5.200.000 e rigorosamente vietati dall'ultimo comma della legge 24 aprile 1980, n. 146, in quanto non previsti da alcuna legge primaria;

se, premessi e verificati come rispondenti al vero questi gravi fatti, anche di inadempienza ai doveri d'ufficio, non ricorrano gli estremi per procedere, da parte del Ministro stesso, alla decadenza del dottor Cozzella dall'incarico di Ispettore Tributario, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n. 287;

se le stesse società di comodo, di cui alla premessa, del professor Tremonti, siano state verificate nel marzo del 1994 dal Maggiore della Guardia di Finanza Aldo Lattanzi, ovvero dall'ufficiale rinviato a giudizio per corruzione su richiesta della Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sull'alta moda; ufficiale che, insieme ad altri, non avrebbe rivelato e denunziato l'esistenza di società di comodo a danno del fisco ed a favore del professor Tremonti. (4-12109)

RISPOSTA. — *In merito alla questione sollevata dalle dalle SS.LL. Onorevoli si rappresenta quanto segue.*

Il dott. Mario Casaccia, Ispettore del SECIT, svolse attività ispettiva a carico della Società Immobiliare Via Crocefisso Srl e, all'esito delle indagini, redasse una relazione depositandola, in data 22 giugno 1995, presso la segreteria del Direttore del SECIT.

Il Presidente del Comitato di Coordinamento inserì tale relazione nell'ordine del giorno del 3 luglio 1995 ed in data 29 e 30 giugno 1995, come noto, la stampa pubblicò e commentò il contenuto della relazione che, peraltro, era coperta dal segreto d'ufficio.

Il 30 giugno 1995, con nota trasmessa via fax nella mattinata ed in originale, a

mano, nello stesso pomeriggio, il diretto interessato, Prof. Giulio Tremonti, fece pervenire un esposto contenente deduzioni ed osservazioni sulla vicenda di che trattasi, indirizzandole espressamente al Direttore ed al Comitato di Coordinamento del SECIT. Tale nota risulta sia stata distribuita a tutti i componenti del Comitato la stessa sera in cui pervenne anche se molti di essi ne presero visione soltanto il lunedì successivo, giorno fissato per la convocazione del Comitato.

Si assicura che la nota del professor Tremonti non fu posta all'ordine del giorno e non fu discussa dal Comitato anche se, giova evidenziare, nessuna disposizione normativa avrebbe impedito la distribuzione o la discussione della stessa.

Quanto all'affermazione secondo la quale il dott. Alberto Cozzella, Direttore del servizio in questione « non avrebbe provveduto a trasmettere copia di tale memoria all'ispettore titolare dell'inchiesta », si osserva che ciò trova giustificazione nel fatto che il Dott. Casaccia non era fra i destinatari della nota e, pertanto, non si è ritenuto necessario fornirgli tale documento.

Per quel che riguarda le scuse rivolte dal Dott. Cozzella al Prof. Tremonti, nel confermare ciò, si fa presente che il responsabile del Servizio ha inteso, con tale gesto, evidenziare la particolare gravità del fatto che la relazione, atto coperto dal segreto d'ufficio, fosse stata trasmessa alla stampa, prima che essa venisse discussa in comitato.

Si osserva, altresì, che le dichiarazioni diramate alla stampa dal Direttore del SECIT, con le quali si comunicava che le irregolarità riscontrate a carico del Segretario Generale del Ministero delle finanze e del Presidente del Consiglio di Stato non rientravano nelle ipotesi sanzionatorie di cui alla legge n. 516 del 1982, non hanno violato alcun obbligo di riservatezza, costituendo una semplice puntualizzazione di una situazione di fatto.

Per quanto concerne la nota del 20 giugno 1995 inviata dal Dott. Salvatore Tutino ai collegni ispettori ed ai componenti del comitato di coordinamento SECIT, si fa presente che la stessa non smentisce il comunicato stampa di cui sopra, atteso che nota e comunicato afferiscono a problemi diversi e si pongono su piani logici differenti e non contrastanti. Dalla dichiarazione del Dott. Tutino si evince, piuttosto, che egli ha riferito al Direttore del Servizio quanto previsto dalle Norme di Funzionamento e, sulla scorta di tali notizie, il Dott. Cozzella ha emesso il comunicato stampa. Tra l'altro, si era già chiarito quanto sopra nella risposta fornita all'interrogazione n. 4-11247 dell'On.le Provera (pubblicata nell'allegato B del 4 agosto 1995).

Si precisa, inoltre, che il Direttore del Servizio centrale degli Ispettori tributari, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze), è componente di diritto del Comitato Giochi e Lotterie e della Commissione sul Servizio per la riscossione dei tributi, nonché di altre sei non retribuite. Il Consiglio di Stato vagliò detto decreto emettendo il relativo parere il 6 febbraio 1992 e la Corte dei conti lo registrò in data 16 maggio 1992. Peraltro, il divieto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge n. 146 del 1980, cui fanno riferimento le SS.LL. Onorevoli, si ritiene debba essere riferito alle attività estranee alla funzione di Ispettore e non anche a quelle che costituiscono un naturale sviluppo della peculiare posizione dell'Ispettore e che, nel caso di specie, sono previste dall'ordinamento giuridico.

A carico del direttore del SECIT dott. Cozzella, pertanto, non si evidenzia alcuna delle irregolarità lamentate nell'interrogazione.

Quanto all'ultimo quesito posto nell'interrogazione, si fa presente che una pattuglia del V Gruppo di Sezioni del Nucleo regionale Polizia tributaria di Milano ha eseguito, nel periodo 26 gennaio-29 marzo 1994, una verifica generale nei confronti della « Tremonti associati Srl ».

La pattuglia era diretta dal Maggiore Aldo Lattanzi, che risulta essere lo stesso ufficiale rinviato a giudizio in data 8 luglio 1995, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sulla moda.

L'attività di controllo si concluse con la constatazione di violazioni di carattere am-

ministrativo; risulta, inoltre, che gli atti redatti in occasione della citata operazione sono stati acquisiti dalla Procura della Repubblica di Milano, esaminati e restituiti al locale Reparto denza osservazioni.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

ORESTE ROSSI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

la legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale all'articolo 31, recita: « pubblicità ed informazione scientifica su farmaci: al Servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci ... *(omissis)* ... Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle Regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli istituti universitari e di ricerca, nonché dalla industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e delle attività degli informatori scientifici.

Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le Unità sanitarie locali e le imprese, di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.

Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici di campioni gratuiti dei farmaci »;

il Codice di autodisciplina pubblicitaria, per i prodotti medicinali e trattamenti curativi, detta: « la pubblicità relativa a medicinali e trattamenti curativi deve tener conto della particolare importanza della materia ed esser realizzata col massimo senso di responsabilità »;

il decreto del Ministero della sanità del 23 giugno 1981, all'articolo 1 recita: « l'attività di informazione scientifica sui farmaci deve ispirarsi ai principi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Sistema sanitario nazionale ed essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all'esigenza del contenimento dei relativi consumi »;

all'articolo 6 « il Ministro della sanità avrà cura di promuovere, organizzare, soprintendere e sorvegliare iniziative finalizzate all'aggiornamento ed arricchimento professionale degli informatori scientifici, che possono essere svolte anche dalle regioni »;

il decreto-legge n. 541 del 30 dicembre 1992, che recepisce la direttiva 92/28 CEE, stabilisce all'articolo 9, comma 6: « gli informatori scientifici devono riferire informazioni al Servizio scientifico, di cui all'articolo 14, dal quale dipendono, tutte le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci... eccetera,... ». E all'articolo 14 « a partire dal 1° luglio 1993, ogni impresa, titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio di medicinali, deve essere dotata di un servizio scientifico, incaricato dell'informazione sui medicinali, che immette sul mercato »;

il C.C.N.L., firmato dalle organizzazioni datoriali e dai lavoratori dell'industria chimica il 19 marzo 1994, stabilisce il seguente profilo dell'informatore scientifico del farmaco: « svolge secondo le direttive aziendali e nel rispetto del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 541, attività di informazione scientifica presso i medici, illustrando loro le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci, al fine di assicurarne il corretto impiego »;

rispondendo alla interrogazione del deputato Maceratini del 29 giugno 1993, il Ministero così si esprime vail 5 novembre 1993: « resta comunque fermo ed indubbio che, dopo esser state vincolate alla attivazione obbligatoria, dal 1° luglio 1993, dell'apposito servizio scientifico le aziende farmaceutiche sono tenute a fare ad esso esclusivo riferimento, per tutto quanto at-

tenga alla loro attività scientifico-informativa sui farmaci prodotti e distribuiti » —:

se non ritenga opportuno, considerando le gravi implicazioni di cui sopra, rendere noto da quale sede organizzativa delle aziende farmaceutiche debba dipendere l'informatore scientifico, ossia dalla sede del responsabile del servizio scientifico oppure da altra sede operativa e/o amministrativa, tenuto conto che spesso sono anche sedi fisicamente ben distinte.

(4-08845)

RISPOSTA. — *La Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, ha, tra l'altro, dettato disposizioni per disciplinare l'attività di informazione scientifica sui farmaci.*

In particolare, l'articolo 31 della Legge n. 833/'78 ha attribuito al Servizio Sanitario Nazionale il compito di controllare l'attività di informazione scientifica svolta dalle aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci.

Il comma 2, lettera g), dell'articolo 29 della stessa legge ha altresì previsto il ricorso a « Legge dello Stato » per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici.

In attesa dell'entrata in vigore della suddetta normativa, il comma 3 del citato articolo 31 attribuiva al Ministero della Sanità il compito di determinare con proprio decreto — tenuto conto delle direttive comunitarie o concernenti la pubblicità dei farmaci — i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica, per i quali veniva invece espressamente vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità al pubblico.

In base a questa norma, al fine di dare concreta applicazione e disciplina all'attività di informazione scientifica relativa ai medicinali, questo Ministero, nelle more dell'entrata in vigore della prevista legge di regolamentazione del settore, emanava una serie di decreti ministeriali.

Infatti, al decreto ministeriale emanato in data 23 giugno 1981, recante « Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci », facevano seguito ulteriori decreti ministeriali che ne modificavano ed integravano i contenuti normativi (D.M. 23 novembre 1982; decreto ministeriale 26 febbraio 1985; decreto ministeriale 4 dicembre 1990; decreto ministeriale 3 luglio 1992).

Secondo tali decreti, tra l'altro, le aziende farmaceutiche avrebbero dovuto impartire ai propri informatori scientifici una adeguata preparazione professionale specifica, idonea a fornire agli operatori sanitari tutte le informazioni relative ai medicinali da essi presentati.

Al Ministero della Sanità veniva attribuito il compito di curare la promozione, lo svolgimento e la sorveglianza di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale degli informatori scientifici.

In particolare, al fine di predisporre idonei e qualificati programmi di informazione scientifica sui farmaci e di stabilire i criteri da adottare per rendere omogenei i corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli informatori scientifici, era disposta la costituzione, presso lo stesso Dicastero della Sanità, di un apposito « Comitato ».

La regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici nel senso indicato dall'articolo 29 della legge n. 833/'78 è materialmente avvenuta tramite il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Con il decreto legislativo n. 541/'92 il legislatore ha inteso garantire un elevato livello qualitativo dell'informazione scientifica destinata agli operatori sanitari, affinché questi possano disporre degli elementi di conoscenza e di documentazione più idonei ed aggiornati per la scelta dei farmaci da somministrare ai pazienti.

Infatti, il medesimo decreto legislativo n. 541/'92 richiede agli informatori scientifici il possesso di titoli di studio che presuppongono piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci che vengono da loro presentati,

sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico.

Proprio per assicurare il più elevato livello della preparazione professionale, l'articolo. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 541/'92 ha stabilito che l'attività degli informatori scientifici deve essere svolta « sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno ».

Dal canto loro, le aziende farmaceutiche sono tenute ad istruire e formare i propri informatori scientifici al fine di metterli in grado di fornire la completa e corretta informazione sui medicinali presentati.

L'articolo 14 del decreto legislativo 541/'92 ha altresì disposto che, a partire dal 1° luglio 1993, ogni azienda farmaceutica « deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato ».

Questo « Servizio scientifico », che è diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, è tenuto a coordinare l'attività – degli informatori scientifici utilizzati – dall'azienda e a verificare costantemente il corretto esercizio della loro attività divulgativa.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 541/'92, gli informatori scientifici devono riferire al proprio « Servizio scientifico » tutte le informazioni acquisite in ordine agli effetti secondari dei farmaci.

Nel corso del 1994, 334 aziende farmaceutiche hanno comunicato a questo Ministero l'istituzione dei propri servizi scientifici« ed il nominativo del relativo responsabile.

Di queste aziende, 231 hanno provveduto ad inviare anche gli elenchi dei propri informatori scientifici, mentre le rimanenti 103 aziende hanno riferito di non svolgere alcuna attività di informazione.

La effettiva funzionalità del « Servizio scientifico » può essere verificata in ogni momento, per effetto delle attività di controllo spettanti al Ministero della Sanità ed in occasione delle periodiche ispezioni agli stabilimenti produttivi.

Le violazioni eventualmente riscontrate comporteranno il ricorso alle sanzioni comminate dal decreto legislativo n. 541/'92.

Alla luce di quanto sin qui dedotto appare evidente che – come espressamente indicato dal più volte citato decreto legislativo n. 41/'92 – la dipendenza funzionale degli informatori scientifici appartiene al « Servizio scientifico » per quel che concerne la loro formazione ed il loro costante aggiornamento.

A detto Servizio compete dettare gli indirizzi di carattere tecnico-scientifico, cui gli informatori devono attenersi nella presentazione delle specialità medicinali dell'azienda per cui essi operano.

Pertanto, l'assetto organizzativo e la distribuzione logistica, qualunque essi siano, non possono influire sulla materia e qualità dell'attività informativa, che dev'essere svolta in funzione degli adempimenti e delle responsabilità previsti dal ricordato articolo 9.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SCOCA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere – premesso che:

in attuazione delle politiche comunitarie per la coesione economica sono stati destinati all'Italia, per aiutare lo sviluppo industriale, la formazione professionale e l'agricoltura, cospicui finanziamenti relativi all'esercizio antecedente al 1988;

a tutt'oggi relativamente all'esercizio sopraindicato risulta che l'Italia deve ancora ritirare mille miliardi. Tali fondi sono destinati alle aree depresse del mezzogiorno e rappresentano uno strumento necessario per la ripresa dell'economia meridionale ormai afflitta da un cronico stato decozionale;

tra i presupposti sostanziali e formali per avere titolo alla riscossione di detto importo, la normativa della Comunità economica europea ha imposto, tra l'altro, l'obbligo ai beneficiari, di presentare i rendiconti relativi ai progetti finanziati;

tale obbligo non è stato adempiuto dallo Stato italiano, evidentemente a motivo di censurabili ed ingiustificabili omissioni dei doveri di corretta, puntuale e spedita amministrazione posti in essere ai diversi livelli delle strutture amministrative;

la Comunità economica europea, senza alcun esito, ha più volte sollecitato, lo Stato italiano ad adempiere all'obbligo suddetto, minacciando, nel rispetto della normativa comunitaria all'uopo vigente, la decadenza dal diritto alla utilizzazione del richiamato importo;

non si conoscono i motivi del mancato tempestivo riscontro a queste intimazioni;

esso presumibilmente va individuato nel persistere delle sopra rilevate omissioni prolungatesi nel tempo oltre ogni tollerabile limite;

il Commissario di Bruxelles per le politiche di coesione ha recentemente fatto presente che se nel termine ultimo del 31 maggio 1995 non verranno consegnati i resoconti relativi allo stato dei progetti e ai fondi già utilizzati, l'Italia oltre a non percepire quanto di spettanza dovrà restituire le somme ricevute a titolo di anticipazione;

secondo quando esposto dal precedente Ministro, nel corso dell'audizione davanti alla Commissione per le politiche comunitarie della Camera dei deputati, egli stesso, assumendo la titolarità del dicastero, era venuto a conoscenza della grave situazione, e conseguentemente, aveva subito posto in essere tutte le procedure necessarie per ripristinare il rispetto di detta normativa al fine di assicurare la esazione dell'importo ancora disponibile scongiurando così il pericolo della restituzione delle somme percepite;

il Ministro fece presente tra l'altro che, affrontando il problema, non era stato in grado di avere a disposizione neppure un elenco dei progetti approvati, destinatari del beneficio;

a seguito di ciò il ministro si è attivato costituendo un apposito gruppo di lavoro;

la sollecitudine e l'impegno posti in tal modo in essere dal Ministro assicureranno, lo si auspica, la soluzione del grave problema, con indubbi conseguenti vantaggi per la economia delle indicate zone depresse;

tuttavia l'ingiustificabile ritardo posto in essere, in passato, dalla pubblica amministrazione ha già provocato danni cospicui di ordine non soltanto patrimoniale —:

se il Ministro interrogato ritenga opportuno verificare con urgenza lo stato delle cose e riferire in merito alla concreta possibilità di adempiere agli obblighi formali e sostanziali come sopra imposti nel termine ultimo del 31 maggio 1995;

se il Ministro interrogato ritenga di dover espletare gli opportuni accertamenti sulle eventuali responsabilità degli organi o degli uffici che, con la loro omissione, hanno determinato il verificarsi della incresciosa ed illecita situazione sopra descritta. (4-07422)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione in oggetto, si ricorda che, in merito alla questione relativa alla mancata o ritardata utilizzazione dei fondi comunitari, il Ministro del Bilancio e della P.E ha ampiamente riferito in occasione della audizione resa davanti alla V Commissione della Camera (Bilancio, Tesoro e programmazione) in data 1 e 2 marzo 1995 e riportata in appositi atti parlamentari.*

Si fa presente altresì che la legge 8/8/1995, n. 341 di conversione del decreto-legge n. 244/1995 ha inteso imprimere nuovo impulso all'intervento ordinario nel Mezzogiorno, sia attraverso un più efficace coordinamento tra le Amministrazioni centrali e le Regioni, sia ponendo in atto procedure che possono rendere più facilmente e con maggiore tempestività utilizzabili i fondi strutturali. A tal fine, è in corso di costituzione la »cabina di regia« nazionale e quelle regionali, che avranno il compito di assicurare il necessario coordinamento operativo, con particolare riguardo al raccordo tra opere e relativi finanziamenti e tra fonti finanziarie nazionali e cofinanziamento comunitario.

Sempre per quanto attiene alla medesima materia, va segnalata l'intesa perfezionata il 26/7 u.s. tra il Ministro del bilancio ed il Commissario per le politiche regionali signora Wolf-Mathias. Con tale intesa è stata accordata un'ultima definitiva proroga per l'assunzione di impegni per circa 1.000 miliardi, relativi a programmi inclusi nel quadro comunitario di sostegno 1989-1993 per l'obiettivo 1, e proroghe per i pagamenti che consentiranno potenzialmente di effettuare spese per investimenti stimabili intorno a 7.000 miliardi di cui quasi la metà a carico dei fondi comunitari.

Le proroghe dei termini per i pagamenti sono soggette a conferma, entro la fine del corrente anno, da parte della Commissione dell'U.E.

A tal fine, la Commissione terrà conto dei progressi che saranno stati realizzati per il rafforzamento delle strutture delle Amministrazioni centrali e regionali coinvolte nell'utilizzo dei fondi comunitari, in primo luogo attraverso la costituzione delle « cabine di regia » di cui si è fatto cenno, nonché delle misure adottate per accelerare le procedure tecnico-amministrative per l'uso dei fondi comunitari e per l'esecuzione dei progetti cofinanziati. È altresì previsto l'ampliamento delle azioni di assistenza tecnica e di formazione professionale.

Il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Carzaniga.

TRANTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

il noto presentatore Gianfranco Funari, nella trasmissione televisiva « Punto di Svolta » di Rete 4, del giorno 2 giugno 1995, ebbe ad affermare che nel bilancio dello Stato non sono stati iscritti i 60 mila miliardi di deficit del Monopolio di Stato;

tale denuncia venne reiterata, dallo stesso, nella « puntata » del 5 giugno 1995 –:

se non ritenga urgente ed opportuno verificare la veridicità di tale notizia ed accertare tutte le eventuali responsabilità e le omissioni che hanno eventualmente consentito un tale scandaloso sperpero di denaro pubblico di devastante proporzione. (4-10866)

RISPOSTA. — *L'interrogazione si apre con l'affermazione secondo cui negli ultimi venti anni il Monopolio di Stato avrebbe subito perdite per un ammontare di 60.591 miliardi di lire, affermazione riportata da organi di stampa.*

Al riguardo, ritenendo che una affermazione di tale gravità richiedesse un esame ampio ed approfondito della situazione, si è proceduto alla nomina di una commissione costituita dai rappresentanti più autorevoli dell'Amministrazione finanziaria e da qualificati esperti di settore, presieduta dal Sottosegretario delegato alla materia.

A conclusione dei lavori la Commissione ha presentato una relazione in data 24 luglio scorso, nella quale si rileva che nel decorso ventennio si sarebbero potuti realizzare maggiori introiti per l'erario di livelli paragonabili alla cifra indicata dagli Onorevoli interroganti, soltanto in presenza di una serie di condizioni, e in primo luogo, se fosse stato possibile vendere le sigarette nazionali agli stessi prezzi delle sigarette estere, senza determinare un calo degli acquisti dei prodotti italiani né un aumento del contrabbando.

La Commissione ha peraltro ritenuto che l'ipotesi sia del tutto irrealistica, come dimostra in primo luogo l'esperienza, che ha visto un calo delle vendite di prodotti nazionali (oltreché una espansione del contrabbando) ogni qual volta il divario di prezzo tra la sigaretta MS e le sigarette estere si è venuto a ridurre.

Va peraltro rilevato che gli avanzi finanziari sono frutto di una politica dei prezzi dei prodotti da fumo che ha consentito, in regime di monopolio fiscale, di assicurare ricavi pur in presenza di costi di produzione per elevati rispetto a quelli dei produttori stranieri; costi più elevati che traggono origine in primo luogo dalla frammentazione della produzione in una molteplicità di stabilimenti e nell'esubero di personale.

Tale situazione, peraltro, era ben nota all'Amministrazione: la commissione di studio istituita il 16 gennaio 1981, con decreto del Ministro delle finanze dell'epoca, aveva già evidenziato la necessità di ridurre le manifatture di tabacchi da 21 a 6 e di razionalizzare la struttura distributiva, oltre a porre l'attenzione sull'esistenza di consistenti esuberi di personale e su costi operativi superiori agli standard internazionali.

Il maggiore divario tra prezzi di vendita e costi di produzione che conseguentemente registrano i produttori esteri ha consentito ai medesimi di realizzare sul mercato italiano profitti sensibili, anche se la stima diverge da quella degli Onorevoli interroganti.

Per quanto concerne in particolare la società multinazionale Philip Morris, si fa presente che sul mercato italiano detta società ha collocato quote crescenti di prodotto: dal 19,3 per cento del totale nel 1876 al 47,3 per cento nel 1993; nell'ambito di tale percentuale, peraltro, sono ricompresi i prodotti fabbricati dai Monopoli di Stato su licenza, in cinque manifatture, con l'impiego di circa 1.400 unità di personale, i cui proventi affluiscono ai Monopoli stessi, detratte le royalties dovute alla Philip Morris. La produzione su licenza corrisponde a circa il 14 per cento del mercato, a fronte del 45 per cento della produzione con marchi nazionali, del 33 per cento dei prodotti Philip Morris importati e venduti in Italia e di un residuo 8 per cento di altri prodotti esteri.

Le royalties versate alla Philip Morris nel 1994 per le fabbricazioni su licenza corrispondono a circa 85,5 miliardi di lire, mentre i proventi sulle sigarette importate e vendute in Italia dalle medesima ditta nello stesso periodo possono stimarsi (con un certo margine di approssimazione dovuto al fatto che i dati precisi sui costi di produzione non sono in possesso del Governo) in circa 700 miliardi di lire.

I dati sopra esposti, acquisiti dalla Commissione, consentono di escludere che, anche tenendo conto di altri fattori complementari, possa ritenersi attendibile la stima di proventi totali della Philip Morris sul mercato italiano pari a ventiduemila miliardi di lire in venti anni, soprattutto in considerazione del fatto che all'inizio del ventennio la quota di presenza di tale ditta sul mercato era molto più limitata.

Si ribadisce, dunque, che dai dati esposti emerge l'infondatezza della notizia relativa alla esistenza di falsi in bilancio o di altri fatti passibili di sanzioni o censure.

Si aggiunga che un appunto inviato al Ministro delle finanze dal direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, vertente sulla problematica in oggetto, è pervenuto al Servizio Centrale degli Ispettori tributari, ma il direttore di questo organismo ha immediatamente ritrasmesso il documento al Ministro, non ritenendo sussistente la competenza del Se.C.I.T. sulle questioni dedotte. Non si ha motivo di dissentire da tale valutazione.

In termini sostanziali rimane comunque il problema della efficienza imprenditoriale e della concorrenzialità dell'attività produttiva dei prodotti da fumo italiani.

Si è già detto delle proposte di ristrutturazione avanzate dalla Commissione istituita nel 1991, alle quali si è dato seguito con un piano concordato con le organizzazioni sindacali che prevede la chiusura di un primo gruppo di manifatture e una riduzione di personale di oltre 1.200 unità.

Non si può tuttavia nascondere che queste misure non possono considerarsi conclusive: la soluzione definitiva del problema, infatti, non potrà venire che nell'ambito di un diverso assetto istituzionale della struttura preposta alla produzione, un assetto di tipo privatistico, unico in grado di garantire quella gestione rigorosamente imprenditoriale, ispirata alla logica della efficienza e della produttività evidentemente auspicate dalle SS.VV. Onorevoli e totalmente condivisa dal sottoscritto.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALB12-249
Lire 1800